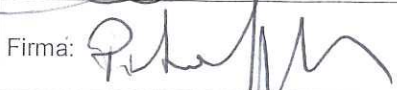
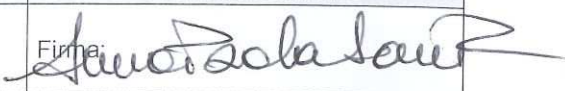


 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 1 di 136

REVISIONE	OdM N°	DESCRIZIONE	DATA
2	117	Recepisce le modifiche normative intervenute a seguito del D.Lgs. 184/2021 (in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante), D.Lgs. 195/2021 (sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale) e, dal D.L. 4/2022 (cd. "Sostegni ter" conv. con modifiche dalla L. 25/2022).	30/06/2022
1	66	Recepisce i cambiamenti legislativi introdotti con il D.Lgs. 75/2020 del 14/07/2020 in attuazione della Direttiva PIF.	10/02/2021
0	1	Prima emissione	28/05/2020

LISTA DI DISTRIBUZIONE		
DESTINATARIO	FIRMA	DATA

PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	QUALITÀ/DIREZIONE SANITARIA	DIREZIONE GENERALE
Firma: 	Firma:  Firma: 	Firma:  Data:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 2 di 136

SOMMARIO

1.	Glossario.....	6
2.	Norme di riferimento.....	9
1.	Attività dell'associazione.....	11
1.1.	Le strutture.....	11
1.2.	Assetto organizzativo	11
1.3.	Il Modello organizzativo	12
1.4.	Sistema di Controllo Interno (SCI)	14
1.5.	Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa (SGRA)	16
1.6.	Il manuale delle procedure	17
1.7.	Sistema di Risk Management	17
2.	Il Modello.....	19
2.1.	Costruzione del Modello di gestione e controllo	19
2.2.	Elenco delle categorie di reato ricomprese nel d. lgs. 231/2001	20
2.3.	Sanzioni	25
2.4.	Aree di rischio	26
2.5.	Codice etico	27
3.	Organismo di Vigilanza.....	28
3.1.	Nomina	28
3.2.	Requisiti e decadenza	28
3.3.	Rinuncia e sostituzione.....	29
3.4.	Conflitto di interesse e concorrenza	29
3.5.	Composizione	29
3.6.	Obblighi informativi dell'organismo.....	29
3.7.	Funzioni, compiti e poteri dell'organismo	30
3.8.	Funzionamento dell'organismo di vigilanza	31
3.9.	Attività di verifica dell'organismo di vigilanza	32
3.10.	Obblighi.....	33
3.11.	Indipendenza, revoca	33
3.12.	Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	34
3.13.	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	36
3.14.	Remunerazione, rimborsi spesa, Poteri di spesa e nomina di Consulenti esterni.....	36
4.	Formazione	37
4.1.	Formazione ed informazione dei Dipendenti	37
4.2.	Informazione ai Consulenti e Fornitori.....	38
5.	Sistema disciplinare.....	39

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 3 di 136

6.	Parte speciale A – Reati in danno della pubblica amministrazione	41
6.1.	Descrizione dei reati	41
6.2.	Aree a rischio	46
6.3.	Principi generali di comportamento	46
6.4.	Principi di controllo specifici	49
7.	Parte speciale B – Delitti informatici e trattamento dei dati	51
7.1.	Descrizione dei reati	51
7.2.	Aree a rischio	54
7.3.	Principi generali di comportamento	55
7.4.	Principi di controllo specifici	55
8.	Parte Speciale C - Reati associativi e transnazionali	57
8.1.	Descrizione dei reati	57
8.2.	Aree a rischio	59
8.3.	Principi generali di comportamento	59
8.4.	Principi di controllo specifici	60
9.	Parte Speciale D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	61
9.1.	Descrizione dei reati	61
9.2	Aree a rischio	62
9.3	Principi generali di comportamento	62
9.4	Principi di controllo specifici	62
9.5	Attività di prevenzione e monitoraggio dell’OdV	63
10	Parte speciale E – Reati societari	64
10.1	Descrizione dei reati	64
10.2	Aree a rischio	69
10.3	Principi generali di comportamento	69
10.4	Principi di controllo specifici	71
11	Parte Speciale F – Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	73
11.1	Descrizione dei reati	73
11.2	Aree a rischio	74
11.3	Principi generali di comportamento	74
11.4	Principi di controllo specifici	76
12	Parte speciale G – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	91
12.1	Descrizione dei reati	91
12.2	Aree a rischio	91
12.3	Principi generali di comportamento	91

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 4 di 136

12.4	Principi di controllo specifici	92
13	Parte Speciale H – Delitti contro la personalità individuale	93
13.1	Descrizione dei reati	93
13.2	Aree a rischio	95
13.3	Principi generali di comportamento	96
13.4	Principi di controllo specifici	97
13.5	Attività di prevenzione e monitoraggio dell'OdV	98
14	Parte Speciale I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	99
14.1	Descrizione dei reati	99
14.2	Aree a rischio	101
14.3	Principi generali di comportamento	102
14.4	Principi di controllo specifici	103
14.5	Attività di prevenzione e monitoraggio dell'OdV	106
15	Parte Speciale L - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	107
15.1	Descrizione dei reati	107
15.2	Aree a rischio	110
15.3	Principi generali di comportamento	110
15.4	Principi di controllo specifici	112
15.5	Attività di prevenzione e monitoraggio dell'OdV	116
16	Parte Speciale M – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	117
16.1	Descrizione dei reati	117
16.2	Aree a rischio	117
16.3	Principi generali di comportamento	117
16.4	Principi di controllo specifici	118
17	Parte Speciale N – Reati in materia ambientale	119
17.1	Descrizione dei reati	119
17.2	Aree a rischio	121
17.3	Principi generali di comportamento	122
17.4	Principi di controllo specifici	123
18	Parte speciale O - Impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno	127
18.1	Descrizione dei reati	127
18.2	Aree a rischio	128
18.3	Principi generali di comportamento	128
18.4	Principi di controllo specifici	128

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 5 di 136

19	Parte Speciale P – Reati di razzismo e xenofobia	131
19.1	Descrizione dei reati	131
19.2	Aree a rischio	131
19.3	Principi Generali di comportamento	132
19.4	Disposizioni e principi specifici.....	133
20	Parte Speciale Q – reati tributari	134
20.1	Descrizione dei reati	134
20.2	Aree a rischio	134
20.3	Principi Generali di comportamento	134
20.4	Disposizioni e principi specifici.....	135
21	Allegati	136

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 6 di 136

1. GLOSSARIO

A.C.I.S.M.O.M.:	Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta
Accountability:	obbligo per un soggetto di rendere conto delle proprie decisioni e di essere responsabile per i risultati conseguiti
Aree a rischio-reato:	ambiti di attività "strumentali/funzionali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto o aree nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni per la commissione dei predetti reati
ASL:	Azienda Sanitaria Locale
Attività/processi sensibili:	attività dell'Associazione nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati
Best practices:	insieme di elementi (procedure, comportamenti, abitudini ecc.) che, organizzati in modo sistematico, possono essere presi come riferimento e riprodotti per favorire il raggiungimento dei migliori risultati in ambito aziendale e sanitario
c. c.:	codice civile
CED:	Centro Elaborazione Dati
Collaboratori:	soggetti che hanno con l'Associazione un rapporto di lavoro parasubordinato
Consulenti:	soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto dell'Associazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale
C. p.:	codice penale
CRM:	clinical risk management
CV:	curriculum vitae
CVS:	comitato valutazione sinistri
Decreto:	decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche
Destinatari del Modello o Destinatari:	i componenti degli organi sociali, i Dipendenti e i Collaboratori dell'Associazione, il Personale in distacco presso l'Associazione, il Personale che opera presso l'Associazione in base a convenzione (i.e. medici in specializzazione), i Consulenti e Fornitori dell'Associazione, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'Associazione
Dipendenti:	soggetti aventi con l'Associazione un contratto di lavoro subordinato
DURC:	documento unico di regolarità contributiva
DUVRI:	documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Flussi Informativi Periodici:	sistema strutturato e periodico di informazioni e dati prodotto dall'Associazione destinato all'OdV. Tale sistema di <i>reporting</i> , organizzato per aree a rischio reato/attività sensibili consente all'Organismo di Vigilanza di verificare periodicamente lo stato di attuazione del Modello ed indirizzare in modo selettivo le attività di monitoraggio
Form:	modulo

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 7 di 136

Fornitori:	le controparti contrattuali dell'Associazione, persone fisiche o giuridiche, con cui lo stesso addivenga ad una qualunque forma di collaborazione "passiva" contrattualmente regolata
Gap analysis:	analisi volta ad individuare un insieme di adeguamenti (c.d. gap) che l'Associazione intende adottare per il miglioramento del sistema di controllo, ovvero per la prevenzione dei reati
GDPR:	general data protection regulation (Regolamento UE 2016/679)
GRC:	gestione del rischio clinico
Mass Media:	mezzi di comunicazione di massa
Matrice rischio-reato:	tabella descrittiva che illustra i profili di rischio potenziale di commissione dei reati richiamati dal Decreto, nell'ambito delle attività dell'Associazione
MC:	medico competente
Modello:	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dell'Associazione, o in breve "MOGC"
OdA:	ordine di acquisto
OdV:	organismo di vigilanza preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'attuazione e sull'osservanza del Modello e del relativo aggiornamento
Operazione sensibile:	operazione o atto che si colloca nell'ambito dei processi sensibili e può avere natura gestionale o economico-finanziaria
P.A.:	Pubblica Amministrazione
Partner:	controparti dell'Associazione, quali ad esempio Società commerciali o di servizi, agenti e altri collaboratori sia persone fisiche che giuridiche, con cui l'Associazione addivenga ad una qualsiasi collaborazione contrattualmente regolata
PDCA:	ciclo di Deming o ciclo PDCA, dall'inglese <i>Plan-Do-Check-Act</i> , in italiano "Pianificare-Fare-Verificare-Agire" è un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi
Personale:	risorse umane a vario titolo impiegate per lo svolgimento delle attività dell'Associazione anche per mezzo di contratti di somministrazione con agenzie interinali
Pubblico Ufficiale:	colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.
Reato/Reato presupposto:	reato al quale si applica la disciplina prevista dal Decreto
Referente dei Flussi:	referente per la trasmissione dei Flussi Informativi Periodici all'OdV, con specifico riferimento a una o più aree a rischio-reato/attività sensibili
RSPP:	responsabile del servizio di prevenzione e protezione
SCI:	sistema di controllo interno
Segnalazione:	comunicazione all'OdV di comportamenti non aderenti al Modello o di altre informazioni inerenti all'adozione e attuazione dello stesso
SIO:	sistema informativo ospedaliero

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 8 di 136

Sistema di governance:	insieme di regole (leggi, regolamenti, ecc.) che, ad ogni livello, disciplinano la gestione e la direzione di un qualsiasi Ente, pubblico o privato
Soggetti apicali:	persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Associazione
Soggetti subordinati:	persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente
SGB:	San Giovanni Battista
SGRA:	sistema di gestione per la responsabilità amministrativa
S.M.O.M.:	Sovrano Militare Ordine di Malta
SPP:	servizio di prevenzione e protezione
SSN:	Servizio Sanitario Nazionale
Stakeholder:	portatori di interesse
U.O.:	unità operativa
U.O.C.:	unità operativa complessa
U.O.S.:	unità operativa semplice
UPD:	ufficio procedimenti disciplinari

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 9 di 136

2. NORME DI RIFERIMENTO

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che intendeva adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata da Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattasi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, concussione e corruzione), a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. “abusi di mercato”), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l’incolumità individuale, nonché i cosiddetti “illeciti transnazionali”.

Con la legge n. 123 del 3 agosto 2007, il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l’introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, mentre il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 – in vigore dal 29 dicembre 2007 ed in attesa dei relativi provvedimenti attuativi – ha ampliato la responsabilità delle Società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita. La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata, mentre la legge n. 99 del 23/07/09 ha ampliato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l’industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d’autore. Infine, la legge 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Negli anni successivi il legislatore ha previsto l’afflusso di nuove specie incriminatrici, tra cui: l’omicidio colposo – lesioni personali colpose per violazione delle norme antinfortunistiche; i reati societari e tributari; i delitti informatici; i delitti in tema di proprietà industriale; i delitti in tema di illecita concorrenza e contraffazione; i delitti di riciclaggio. Inoltre, con il

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 10 di 136

recepimento della Direttiva U.E. 'PIF' (1371/2017), oltre ad altri reati tributari e al delitto di contrabbando, tra i reati contro la Pubblica amministrazione si sono aggiunti anche: Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Abuso d'ufficio e Frode nelle pubbliche forniture. Da ultimo, altre modifiche si sono rese necessarie a seguito delle intervenute novazioni normative: il D.Lgs 184/2021 (in recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sugli strumenti di pagamento diversi dal contante; il d.Lgs 195/2021 (in recepimento della Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale); da ultimo il D.L. 4/2022 ("sostegni ter" conv. con modifiche dalla L. 25/2022).

La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto, gli Enti e le Società non possono più dirsi estranei alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti oltre alle sanzioni pecuniarie vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di Impresa. Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione, contempla l'esonero degli Enti e delle Società da responsabilità se questi dimostrano, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal Decreto legislativo 231/2001.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 11 di 136

1. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1.1. LE STRUTTURE

A.C.I.S.M.O.M. svolge la propria attività nel campo dell'assistenza sanitaria attraverso strutture mediche sia ospedaliere che ambulatoriali. Per lo svolgimento di tale attività, A.C.I.S.M.O.M. è pienamente integrata all'interno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in forza di un Accordo Internazionale tra il Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.) ed il Governo della Repubblica Italiana siglato del 2000 e successivamente convertito in Legge (L. 157/2003).

Per quanto riguarda i servizi ospedalieri, l'Ospedale San Giovanni Battista (SGB) di Roma dispone di 240 posti letto per prestazioni di riabilitazione, ripartiti come segue:

- 219 posti letto per riabilitazione neurologica ed ortopedica in regime di ricovero ordinario;
- 21 posti letto per riabilitazione neurologica ed ortopedica in day hospital.

In un anno l'Ospedale SGB gestisce mediamente circa 2.200 ricoveri, di cui circa 1.800 di ricovero ordinario e circa 400 in day hospital.

La continuità assistenziale è garantita da un Servizio di Guardia notturna e festiva di area medica, chirurgica e anestesiologicala nonché di pronta disponibilità per i servizi diagnostici.

L'assistenza infermieristica è garantita dalla presenza continuativa in sede nelle 24 ore, per 365 giorni l'anno, di infermieri professionali coordinati dalla Direzione delle Professioni Sanitarie.

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale, A.C.I.S.M.O.M. dispone di 13 strutture distribuite tra le regioni Campania, Lazio, Liguria e Puglia, che erogano complessivamente circa 2 milioni di prestazioni all'anno. Gli ambulatori sono ripartiti come segue:

- 4 Ambulatori Polispecialistici (uno a Genova, uno a Napoli e due a Roma) che offrono una vasta gamma di prestazioni, tra cui radiologia, cardiologia, angiologia, oculistica, ecc.;
- 6 Centri all'avanguardia nella cura del diabete (uno ad Andria, uno a Latina, tre a Roma e uno a Viterbo) con un bacino di oltre 45.000 Pazienti, che hanno consentito ad A.C.I.S.M.O.M. di entrare a pieno titolo nella rete della Regione Lazio per l'erogazione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali per il controllo delle complicanze della malattia diabetica, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale;
- 3 Ambulatori nella regione Campania (uno a Castellammare, uno a Napoli e uno a Pozzuoli) che offrono un servizio di Odontoiatria sociale.

1.2. ASSETTO ORGANIZZATIVO

Obiettivo dell'Associazione è l'erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche, di elevata qualità ed altamente specializzate al fine di migliorare costantemente:

- l'efficacia della cura;
- l'umanizzazione dell'assistenza;
- l'innovazione scientifica;
- la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei propri operatori.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 12 di 136

La gestione, per quanto concerne l'assistenza sanitaria e i servizi ad essa collegati è affidata ad oltre 550 figure professionali (personale tecnico-amministrativo, personale medico e delle professioni sanitarie).

L'articolazione organizzativa prevede la suddivisione in aree (Medica, Diagnostica ed Ambulatoriale), con individuazione di Strutture Complesse e Semplici.

1.3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il presente paragrafo illustra la struttura organizzativa dell'Associazione e il sistema di controllo interno, definisce la finalità, gli elementi costitutivi e i Destinatari del Modello, nonché contestualizza il Codice Etico nell'ambito del D. Lgs. 231/2001. Vengono inoltre illustrati l'approccio metodologico adottato per la definizione del Modello e i principi generali di controllo interno:

- la comprensione e l'osservanza dei requisiti dei servizi offerti, sia in termini di efficacia per ottenere i risultati che di efficienza come appropriatezza delle risorse dedicate e dei consumi;
- la copertura con protocolli specifici di tutte le aree soggette a rischio reato ex D. Lgs. 231/01;
- il processo di miglioramento continuo;
- la soddisfazione dei Cittadini/Utenti e delle altre parti interessate.

L'Associazione adotta il presente Modello con lo scopo di:

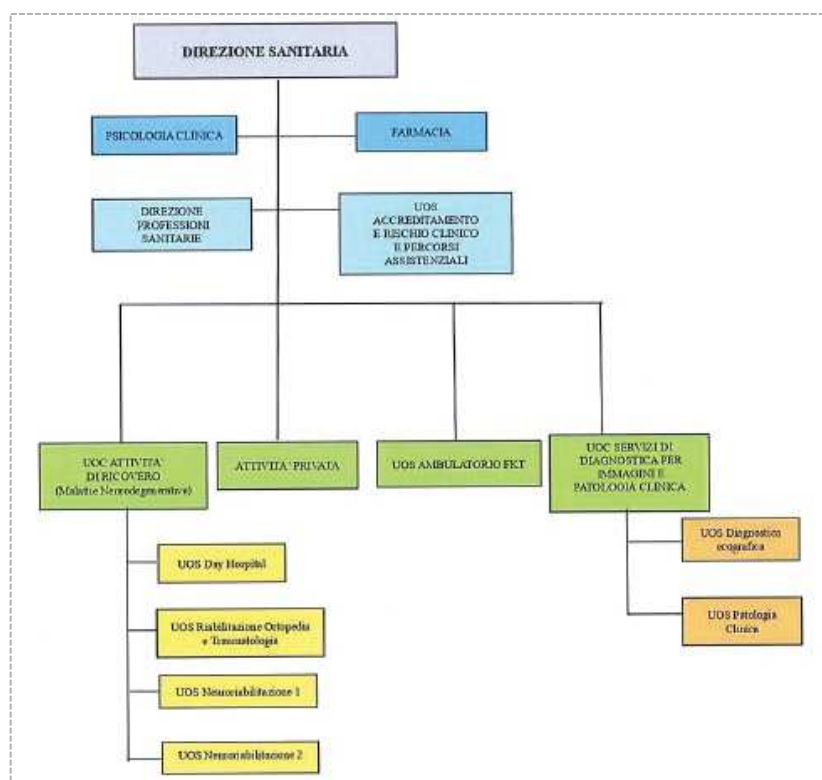
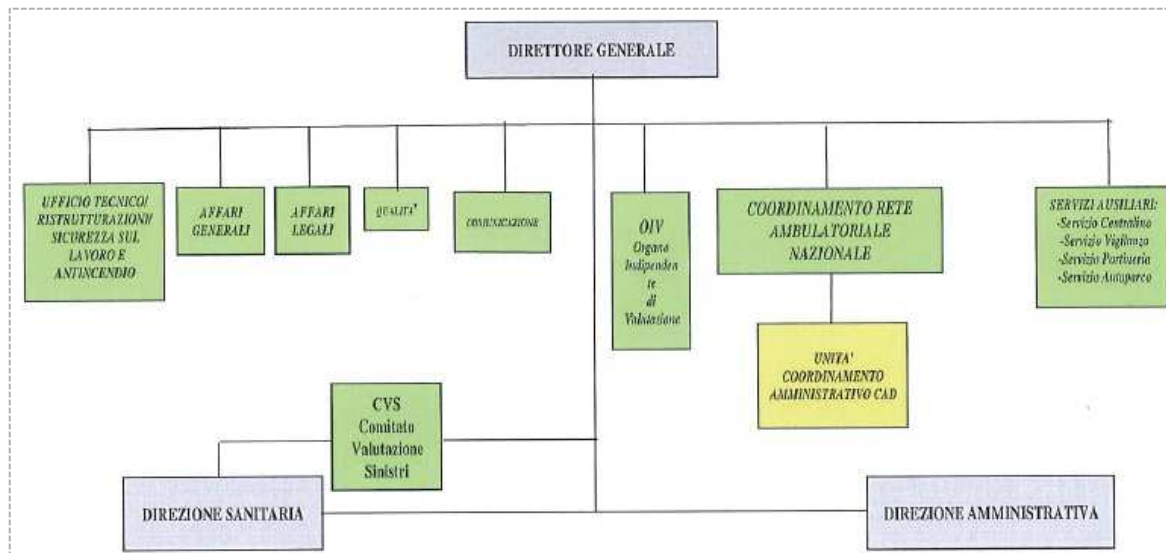
- introdurre nell'ambito dell'organizzazione principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sanitarie erogate;
- prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto nelle attività individuate nella mappa delle aree a rischio;
- sensibilizzare coloro che operano nell'ambito di dette aree al rispetto dei principi e delle regole introdotte dall'A.C.I.S.M.O.M.;
- consentire un costante monitoraggio sulle attività a rischio da parte di tutta l'organizzazione aziendale ed in particolare dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

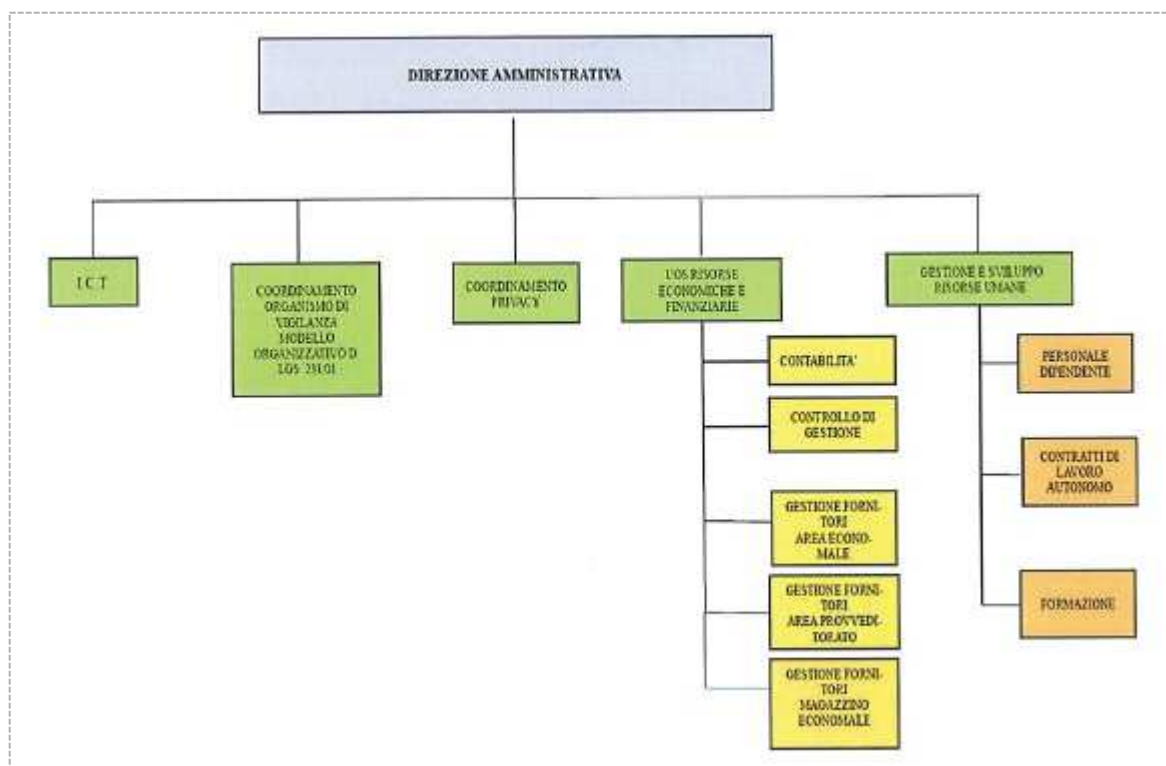
L'Associazione si è dotata dei seguenti livelli di autorità:

- il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e ha la facoltà di rilasciare procure generali o speciali;
- il Direttore Generale è responsabile della gestione dell'Ospedale San Giovanni Battista e degli ambulatori A.C.I.S.M.O.M., sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e coordina le attività operative e progettuali dell'A.C.I.S.M.O.M. su delega del Presidente;
- il Direttore Sanitario è responsabile del funzionamento complessivo dei presidi sanitari con obblighi che attengono anzitutto alla vigilanza sui requisiti igienici e sull'idoneità delle attrezzature tecniche, nonché sul possesso da parte del personale addetto dei requisiti professionali necessari, ma anche alla vigilanza sulla qualità delle singole prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate ai Pazienti;
- il Direttore Amministrativo coordina e governa le attività amministrative dell'Associazione e, in particolare, quelle correlate alla gestione degli acquisti e del personale, alla contabilità e al controllo di gestione.

Insieme al Direttore Sanitario, supporta il processo decisionale e l'attività del Direttore Generale e del Presidente.

Di seguito viene riportato l'organigramma dell'A.C.I.S.M.O.M.





Come si evince dall'organigramma sopra riportato, la struttura organizzativa dell'Associazione è articolata secondo due linee funzionali prevalenti: assistenza sanitaria e area tecnico-amministrativa.

La linea funzionale dell'assistenza sanitaria comprende i servizi di diagnosi e cura in ambito ospedaliero e di diagnostica, nonché le funzioni di staff a supporto del governo clinico (Direzione Professioni Sanitarie, Direzione Accreditamento e rischio clinico, Farmacia e Psicologia Clinica).

La linea funzionale tecnico-amministrativa comprende i servizi di gestione amministrativa per la gestione delle risorse economico-finanziarie, risorse tecnico informatiche e risorse umane.

Sono in staff della Direzione Generale il coordinamento della rete ambulatoriale nazionale ed i servizi tecnici.

Infine si accenna agli Organi di Controllo a supporto dei livelli di autorità di cui sopra:

- Collegio dei Revisori dei conti che vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce al Presidente, esercita un controllo di legalità sul Bilancio Consuntivo, effettua un controllo di regolarità contabile che può essere demandato alla Società di Revisione;
- Società di revisione contabile che effettua un controllo di regolarità contabile sul Bilancio Consuntivo;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 che vigila sul rispetto del presente Modello (attività meglio dettagliate a seguire).

1.4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (SCI)

Il sistema di controllo interno ha l'obiettivo di prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto e segue i seguenti principi:

- attribuzione di deleghe nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 15 di 136

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- esistenza della segregazione di funzioni;
- corrispondenza tra attività effettivamente svolte e quanto previsto dalla missione dell'Associazione.

In considerazione del quadro che emerge dall'analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui A.C.I.S.M.O.M. si è dotata.

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi della struttura) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti dell'Associazione) può essere a posteriori o preventivo.

Ai fini del decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

I sistemi di controllo adottati e le modalità di gestione operativa delle attività garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:

- integrità delle registrazioni;
- selezione trasparente, motivata e autorizzata dei Dipendenti e dei collaboratori non Dipendenti (Fornitori, Consulenti, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a Dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- movimenti finanziari documentati, autorizzati e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

Il sistema dei controlli interni è articolato in più livelli di controllo, di cui si dà la seguente rappresentazione:

1. controlli di primo livello: controlli tecnici e operativi sul corretto e regolare andamento delle attività, svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività;
2. controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Tali controlli sono volti a verificare il rispetto del principio della segregazione dei compiti e la prevenzione dei rischi legati all'operatività;
3. controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. svolti da Entità indipendenti (ovvero dal Collegio dei Revisori e dall'Organismo di Vigilanza).

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 16 di 136

1.5. SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (SGRA)

L'analisi effettuata sul sistema di gestione ha portato all'identificazione delle attività che costituiscono le 4 fasi della metodologia PDCA:

1. Plan: identificare i processi tramite i quali l'organizzazione svolge la sua attività:

- stabilire la sequenza e l'interazione tra i processi;
- definire tracciabilità e trasparenza di ogni attività;
- identificare i processi e le attività sensibili intesi quali processi/attività nel cui ambito possono essere commessi reati/illeciti rilevanti ex D. Lgs. 231/01;
- valutare, per ogni processo le attività a potenziale pericolo di reato/illecito nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione ed il livello di rischio di commissione dei reati/illeciti in base ai criteri e alle metodologie di gestione in essere;
- predisporre le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e l'ottimizzazione del SGRA.

2. Do:

- redigere l'analisi dei rischi;
- garantire tracciabilità e trasparenza di qualsiasi attività;
- definire le procedure di controllo interno;
- formalizzare in un "Codice Etico" i principi d'autoregolazione dell'organizzazione al suo interno e dei rapporti con i terzi;
- adottare, diffondere e dare concreta attuazione al Codice Etico di cui al precedente punto;
- definire idonei mansionari che prevedano modalità di conferimento e revoca di responsabilità, deleghe e procure, facoltà e compiti nonché di attribuzione delle specifiche mansioni;
- eseguire corsi di formazione, informazione e comunicazione;
- assicurare l'adeguata disponibilità di Risorse;
- nominare l'Organismo di Vigilanza.

3. Check:

- affidare all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del SGRA e di verificarne il costante aggiornamento ed adeguamento, sulla base dell'evoluzione della legislazione, oltre che sulla base dell'evoluzione dell'organizzazione stessa;
- implementazione del Programma di Audit interni per verificare che le azioni pianificate ed implementate sono atte a prevenire la commissione dei reati ed in caso negativo reiterazione del processo PDCA.

4. Act

- standardizzare le azioni pianificate, implementate e controllate;
- aggiornare il SGRA con l'evoluzione legislativa, con i risultati dell'Analisi dei Rischi e con l'attività dell'organizzazione;
- attuare il sistema disciplinare e sanzionatorio.

Qualora si constati la necessità di adeguamento alle azioni intraprese al fine di prevenire i reati, è necessario promuovere la reiterazione del ciclo PDCA.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 17 di 136

1.6. IL MANUALE DELLE PROCEDURE

L'Associazione ha predisposto un "Manuale delle procedure" in cui sono contenute le procedure relative ad attività che potrebbero comportare il compimento di alcuni dei reati trattati dal D. Lgs. 231/2001, in base all'analisi del contesto e alle specificità delle strutture gestite dall'Associazione.

Le procedure definiscono:

- i rischi dell'attività;
- il processo;
- le attività associate al processo;
- i protocolli preventivi (ove necessari e previsti);
- il/i responsabile/i dell'esecuzione dell'attività;
- le evidenze.

Nello specifico, al momento dell'emissione del Modello, sono state adottate le procedure riportate nel suddetto Manuale delle procedure (Allegato 1). Il Manuale è soggetto a riesame ed integrazione sulla base dei mutamenti organizzativi dell'Associazione, dell'emissione di nuove procedure e/o protocolli, dell'evidenza di elementi di criticità emergenti da segnalazioni o dalle verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

1.7. SISTEMA DI RISK MANAGEMENT

Per rischio clinico si intende la probabilità che un paziente possa essere vittima di un evento avverso, ovvero possa subire un danno o un disagio imputabile (anche se in modo involontario) alle cure mediche. È diventato un argomento particolarmente sensibile nella gestione delle strutture sanitarie per i risvolti economici ad esso legati e per la sicurezza del paziente sulla base della quale sono state impostate le politiche di gestione del rischio.

Il sistema di gestione del rischio clinico (GRC) che si inquadra nel Clinical Risk Management (CRM) inteso come l'insieme delle iniziative che servono a prevenire e ridurre il rischio clinico, ha lo scopo di definire l'insieme delle regole aziendali volte a creare e mantenere la sicurezza dei sistemi assistenziali tramite iniziative improntate alla prevenzione del rischio, al miglioramento delle prestazioni sanitarie e alla conseguente riduzione dei contenziosi legali con i Pazienti che hanno subito un danno, un disagio o un evento avverso di qualsiasi entità durante i trattamenti sanitari.

Dal 2016 è attivo il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) dell'Associazione, organismo multidisciplinare autonomo, al quale sono attribuiti compiti di consulenza e trattazione del contenzioso in ogni ordine e grado e nella definizione e liquidazione in via stragiudiziale di richieste risarcitorie relative a Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO). Le finalità, la composizione ed il funzionamento del Comitato sono regolati da apposito regolamento (RI003 del 26 novembre 2013). Dalla sua istituzione, avvenuta nel dicembre 2016, l'Associazione partecipa alle attività del Centro Regionale per la Gestione del Rischio (D.D.R. n. G16829 del 6 Dicembre 2017).

Nel 2018, su iniziativa della Direzione Generale, l'Associazione ha intrapreso un percorso di formazione e informazione del personale sui temi della sicurezza delle cure e della gestione del rischio che ha portato da una parte alla riorganizzazione delle attività di gestione del rischio e dall'altra alla costituzione di un gruppo

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 18 di 136

aziendale di facilitatori per la sicurezza delle cure. La cultura della sicurezza delle cure è stata inoltre promossa e rafforzata anche attraverso altri momenti formativi/informativi dedicati a tematiche specifiche.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 19 di 136

2. IL MODELLO

2.1. COSTRUZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO

A.C.I.S.M.O.M. è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri Stakeholders ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri Soggetti Apicali, Dipendenti, Collaboratori e Fornitori. A tal fine, l'Associazione ha avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate. In tale ottica A.C.I.S.M.O.M. ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di risk assessment), al fine di elaborare un Modello organizzativo coerente con l'attività dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001. Inoltre, la Direzione ha dato attuazione al Modello Organizzativo con la nomina dell'apposito Organismo di Vigilanza e la Direzione si riserva, a seguito di verifiche periodiche, anche sulla base delle proposte formulate dall'Organismo di Vigilanza, di procedere all'approvazione di ulteriori eventuali modifiche e/o integrazioni (al presente Modello e alle procedure aziendali) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo, significative modificazioni dell'assetto dell'Associazione e/o di modifiche normative al Decreto legislativo 231/2001.

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da Parti Speciali, predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

Nella Parte Generale sono illustrate le componenti del Modello che hanno una valenza comune alle singole tipologie di reato, che nel loro insieme definiscono le regole ed i principi fondamentali per la prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa. Tali componenti si riferiscono a:

- i controlli di carattere generale, che comprendono il Codice Etico e l'Organigramma. Questi controlli, anche se non sono stati istituiti specificatamente per prevenire i reati di cui al Decreto, contribuiscono a contrastare la commissione dei reati, da parte di coloro che operano in nome e per conto di A.C.I.S.M.O.M.;
- la composizione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- la diffusione del Modello nel contesto aziendale, la formazione del personale e la divulgazione del Modello ai Fornitori;
- il sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

Le Parti Speciali riguardano invece le diverse categorie di rischio reato e sono aggiornate in funzione dei cambiamenti normativi.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 20 di 136

2.2. ELENCO DELLE CATEGORIE DI REATO RICOMPRESE NEL D. LGS. 231/2001

Parte speciale A Art. 24 e art. 25 D. Lgs. 231/2001- Reati in danno della pubblica amministrazione	
Peculato	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 314, comma 1, c.p.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 316 c.p.
Malversazione di erogazioni pubbliche	Art. 24 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 316-bis c.p.
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 316-ter c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 640-bis c.p.
Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 640, comma 2, n. 1 c.p.
Concussione	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 317 c.p.
Corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 318 c.p.
Corruzione in atti giudiziari	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 319-ter c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 319-quarter c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 320 c.p.
Istigazione alla corruzione	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 322 c.p.
Abuso d'ufficio	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 323 c.p.
Traffico di influenze illecite	Art. 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 346 c.p.
Frode nelle pubbliche forniture	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 356 c.p.
Parte speciale B Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	
Documenti informatici	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 491- bis c.p.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 615-ter c.p.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 615-quarter c.p.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 21 di 136

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 615-quinquies c.p.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 617-quarter c.p.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 617-quinquies c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 635-bis c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 635-ter c.p.
Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 635-quarter c.p.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 635-quinquies c.p.
Frode informatica	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 640-ter c.p.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 640-quinquies c.p.
Parte speciale C Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 - Reati associativi e transizionali	
Associazione per delinquere	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 416 c.p.
Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 630 c.p.
Associazione di tipo mafioso	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 416-bis c.p.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
Associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.
Parte speciale D Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 453 c.p.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 455 c.p.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 457 c.p.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 22 di 136

Parte speciale E Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 – Reati Societari	
False comunicazioni sociali	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2621 c.c.
Falso in prospetto	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 173-bis D. Lgs 58/1998
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 27, comma 2, D. Lgs 39/2010
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2629-bis c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2626 c.c.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2627 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2628 c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2629 c.c.
Formazione fittizia del capitale	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2632 c.c.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2633 c.c.
Impedito controllo	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2625 c.c.
Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2635 c.c.
Illecita influenza sull'assemblea	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2636 c.c.
Aggiotaggio	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2637 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2638 c.c.
Parte speciale F Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 – Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	
Corruzione tra privati	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2635 c.c.
Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2635 bis c.c.
Parte speciale G Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 583-bis c.p.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 23 di 136

Parte speciale H Art. 25- quinquies D. Lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600 c.p.
Prostituzione minorile	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600-bis c.p.
Pornografia minorile	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600-ter c.p.
Detenzione di materiale pornografico	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600-quater.1 c.p.
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600-quinquies c.p.
Tratta di persone	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 601 c.p.
Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 602 c.p.
Adescamento di minorenni	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 609-undecies c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 603-bis c. p.
Parte speciale I Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	
Omicidio colposo	Art. 25–septies D. Lgs. 231/2001 e art. 589 c.p.
Lesioni personali colpose	Art. 25–septies D. Lgs. 231/2001 e art. 590 comma 3 c.p.
Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario	Art. 25–septies D. Lgs. 231/2001 e art. 590 sexies c.p.
Parte speciale L Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001 – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
Ricettazione	Art. 25–octies D. Lgs. 231/2001 e art. 648 c.p.
Riciclaggio	Art. 25–octies D. Lgs. 231/2001 e art. 648-bis c.p.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 25–octies D. Lgs. 231/2001 e art. 648-ter c.p.
Autoriciclaggio	Art. 25–octies D. Lgs. 231/2001 e art. 648-ter.1 c.p.
Parte speciale M Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 24 di 136

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25–decies D. Lgs. 231/2001 e art. Art. 377-bis c.p.
Parte speciale N Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 – Reati in materia ambientale	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 260 D. Lgs. 152/2006
Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione	Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 260-bis, commi 6,7 secondo e terzo periodo e 8, D. Lgs. 152/2006 – SISTRI
Traffico illecito di rifiuti	Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 259, D. Lgs. n.152/2006
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 452 quaterdecies c.p.
Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria	Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarichi al suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee	Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 137 commi 1, 2, 3, 5, 11, 13, D. Lgs. 152/2006
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (con riferimento all'art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti	Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 452 octies c.p.
Inquinamento ambientale (con riferimento all'art. 452 bis c.p.), delitti colposi contro l'ambiente	Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 452 quater c.p.
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 3, c.7, L. 549/93
Parte speciale O Art. 25-duodecies – Impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
Impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25–duodecies D. Lgs. 231/2001 e art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/1998
Parte speciale P Art. 25-terdecies – Reati di razzismo e xenofobia	
Propaganda e incitamento	Art. 25–terdecies D. Lgs. 231/2001 e art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/1998
Parte speciale Q Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari	
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 25–terdecies D. Lgs. 231/2001 e articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000)

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 25 di 136

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 25–terdecies D. Lgs. 231/2001 e articolo 3 D.Lgs. n. 74/2000)
Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 25–terdecies D. Lgs. 231/2001 e articolo 8 D.Lgs. n. 74/2000)
Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili	Art. 25–terdecies D. Lgs. 231/2001 e articolo 10 D.Lgs. n. 74/2000)
Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Art. 25–terdecies D. Lgs. 231/2001 e articolo 11 D.Lgs. n. 74/2000)

2.3. SANZIONI

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati presupposti, l'Associazione potrà subire l'irrogazione di alcune sanzioni. Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le tipologie di sanzioni applicabili (denominate amministrative), sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sotto il profilo processuale, previa richiesta da parte della Procura della Repubblica, l'accertamento della eventuale responsabilità dell'Associazione, nonché la determinazione del quantum della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso i reati di cui al Decreto.

Deve segnalarsi, tra l'altro, che l'Associazione è ritenuta responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (cfr. tabella par. 2.2), (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 septies e dalle leggi speciali che hanno integrato il Decreto) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Le sanzioni pecuniarie

Gli artt. 10, 11 e 12 del Decreto disciplinano le modalità di irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Esse sono applicate per "quote", da cento a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da € 258,23 a € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Associazione nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e prevenire il ripetersi di fatti del medesimo genere. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono individuate dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto e possono essere irrogate solo in relazione a taluni dei reati c.d. presupposto, esse sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 26 di 136

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Anche in questo caso, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice Penale per i reati commessi dalle persone fisiche. Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e non possono superare i due anni.

Deve essere sottolineato che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Associazione sia all'esito del giudizio di merito sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Associazione per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Associazione ha tratto un profitto di rilevante entità.

La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19 del Decreto).

La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

Appare opportuno evidenziare che l'Autorità Giudiziaria può inoltre disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art.53 del Decreto);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Associazione qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art.54 del Decreto).

2.4. AREE DI RISCHIO

Preliminare all'analisi dei rischi è stata l'individuazione:

- delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di riferimento;
- delle tipologie di Enti della P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

In merito al punto A), le attività interessate sono:

- la gestione delle attività inerenti alla messa in conformità e il mantenimento dei requisiti (organizzativi, tecnologici, infrastrutturali) autorizzativi e di accreditamento delle strutture;
- l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN e in regime privato e le relative macro-attività quali:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 27 di 136

- gestione dei ricoveri ordinari (prenotazione, accettazione, erogazione servizi, dimissione);
- gestione dei ricoveri DH/DS (prenotazione, accettazione, erogazione servizi, dimissione);
- erogazione di prestazioni ambulatoriali (prenotazione, accettazione, erogazione servizi, refertazione);
- gestione del debito informativo verso la Pubblica Amministrazione e relativi Organi ed Enti nei confronti dei quali è tenuta ad alimentare flussi di dati e informazioni in entrata e in uscita (es. regioni in cui opera, ASL di riferimento, Agenzia delle Entrate, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Ministero del Lavoro, Assessorato Regionale al Lavoro, INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro, Centri per l'Impiego, Organi Ispettivi);
- attività di programmazione e controllo;
- servizi generali, amministrativi e contabili (in specie per la disciplina dei rapporti con la P.A. e per gli aspetti economici ed amministrativi);
- gestione delle risorse umane e tecnologiche;
- fatturazione attiva verso privati ed incasso delle prestazioni (MEF/privati);
- gestione delle risorse finanziarie (per l'acquisizione di beni, servizi e utenze, per il pagamento dei compensi a Collaboratori e Dipendenti, per il versamento di oneri, tributi e contributi);
- fatturazione passiva e saldo delle fatture emesse dai Fornitori e gestione dei rapporti con i Fornitori di beni e servizi.

Le macro-attività e i processi di supporto gestiti dall'Associazione permettono di individuare i rischi ad essi connessi che sono riportati nella Mappa dei Rischi (Allegato 1). L'elencazione esaustiva è tuttavia quella risultante dalla lettura della Parte Speciale in cui sono state evidenziate attività sensibili ulteriori individuate in via interpretativa all'esito dell'analisi dell'organizzazione e delle attività espletate dall'Associazione.

Tali attività vanno considerate analizzando il contesto e la specificità della struttura e tenendo conto della Carta dei Servizi, di tutti i sistemi di controllo, dei regolamenti e delle procedure già in essere.

In merito al punto B), il rischio di potenziali comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti: Consulenti, Fornitori, Partner, Stakeholders, Cittadini, Utenti e chiunque abbia rapporti economici con l'Associazione (es. regioni in cui opera, ASL di riferimento, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Ministero del Lavoro, Assessorato Regionale al Lavoro, INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro, Centri per l'Impiego, Organi Ispettivi).

2.5. CODICE ETICO

L'Associazione al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali si ispira per erogare i propri servizi, ha predisposto il Codice Etico e di Comportamento, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, l'affidabilità, la reputazione e l'immagine di A.C.I.S.M.O.M..

Il Codice Etico e di Comportamento protocollo CE01 del 22 maggio 2019 è allegato, al presente Modello, in quanto ne costituisce parte integrante ed essenziale (allegato 2).

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 28 di 136

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. NOMINA

L'Organismo di Vigilanza (l'“Organismo” o l'“OdV”) è istituito con delibera del Direttore Generale. L'avvenuto conferimento dell'incarico viene formalmente comunicato da parte del Direttore Generale a tutti i livelli aziendali, mediante un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

L'OdV resta in carica per il numero di esercizi stabilito nell'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi ed è rieleggibile.

L'OdV cessa per scadenza del termine definito nell'atto di nomina pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni (in regime di cd. prorogatio) fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

3.2. REQUISITI E DECADENZA

La nomina dei componenti dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti. In particolare, in fase di accettazione dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di OdV dichiarano l'assenza di:

- relazioni di parentela o coniugio (ovvero situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) entro il quarto grado con i Soggetti Apicali dell'Associazione e con i membri del Collegio dei Revisori dell'Associazione;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso le Regioni in cui opera A.C.I.S.M.O.M. e nelle relative ASL di riferimento nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con gli stessi Enti;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Accanto ai su indicati requisiti soggettivi, sono altresì necessarie per i componenti dell'OdV le seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione dell'Associazione e dei principali processi tipici del settore sanitario;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 29 di 136

- capacità di individuazione e valutazione dell'impatto, discendente dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale.

3.3. RINUNCIA E SOSTITUZIONE

Ciascun componente dell'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

L'OdV o il suo membro che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Direttore Generale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'OdV, il Direttore Generale provvede alla sua o loro sostituzione con apposita deliberazione. I membri dell'OdV così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

3.4. CONFLITTO DI INTERESSE E CONCORRENZA

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione disciplinata da un protocollo (per protocollo deve intendersi ogni procedura adottata dell'Associazione quale elemento costitutivo del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001), uno o più membri dell'OdV si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con l'Associazione nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tali soggetti devono darne comunicazione immediata al Direttore Generale (nonché agli altri membri dell'OdV).

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. In tal caso, l'OdV provvede a delegare la vigilanza relativa all'operazione o le operazioni in questione agli altri membri dell'OdV.

A ciascuno dei membri dell'OdV si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

3.5. COMPOSIZIONE

In ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, l'Associazione affida la funzione di OdV, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo collegiale. In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'OdV e delle professionalità di volta in volta richieste, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento, l'OdV si avvale della collaborazione delle funzioni sanitarie e tecnico-amministrative interne dell'Associazione di volta in volta competenti. Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all'interno delle funzioni sopra indicate, l'Organismo potrà fare ricorso ad altre funzioni dell'Associazione nonché a Consulenti esterni, i quali saranno nominati dal Direttore Generale, su specifica richiesta ed indicazione dell'Organismo stesso.

3.6. OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO

L'OdV riferisce in merito alle attività di propria competenza come segue:

- al Direttore Generale su base continuativa e qualora ritenuto opportuno anche al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario, mediante la trasmissione dei verbali dell'OdV e di rapporti scritti, relativi ad aspetti

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 30 di 136

puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo. Inoltre, la trasmissione dovrà essere tempestiva qualora emergessero informazioni circa eventuali violazioni del Modello e nel caso in cui emergesse qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di decisioni urgenti da parte dei Soggetti Apicali dell'Associazione;

- All'Ospedaliere e al Collegio dei Revisori su base semestrale, mediante l'invio di una relazione avente ad oggetto l'attività svolta e contenente, tra l'altro, elementi relativi all'attuazione del Modello, nonché le informazioni rilevanti e di carattere generale in merito all'adozione del Modello da parte dell'Associazione.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dai soggetti di cui sopra per riferire in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o per riportare in merito a specifici fatti o accadimenti o per discutere argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della prevenzione dei reati di cui al presente Modello.

3.7. FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO

All'OdV sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno dell'Associazione rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello segnalando, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Associazione;
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del Modello agli organi competenti;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione.

Nell'espletamento di tali funzioni, l'OdV ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza e alla diffusione del Modello all'interno ed all'esterno dell'Associazione;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio volti alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- coordinarsi con l'Ufficio Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e ai Soggetti Apicali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 31 di 136

- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione deputata, lo spazio intranet e la sezione del sito internet contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e al Modello;
- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni dell'Associazione, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli per le diverse tipologie di reati;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dai protocolli per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e provvedimenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello;

All'OdV sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso. In particolare per esercitare efficacemente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a documenti e informazioni presso tutte le funzioni dell'Associazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Associazione ovvero di Consulenti esterni.

3.8. FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Presidente dell'OdV, nominato dal Direttore Generale dell'Associazione, coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza nei casi in cui presieda la relativa riunione e provvede in ogni caso affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli altri membri dell'OdV.

L'OdV può nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente e anche estraneo all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV si riunisce su avviso di convocazione, nel luogo ivi indicato (presso la sede legale dell'Associazione o altrove, in Italia) almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

La convocazione è fatta dal Presidente ovvero dal vicepresidente o da altro membro delegato o da persona da loro a ciò incaricata, mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, inviato a tutti i componenti con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio, fax o posta elettronica) almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 32 di 136

L'OdV è regolarmente costituito, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti i componenti sono presenti ovvero quando tutti i componenti, risultano informati della riunione per dichiarazione del Presidente e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dalla persona nominata dell'OdV o in mancanza, dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente se nominato o da altro membro delegato.

L'OdV è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel quorum costitutivo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti. Nel quorum deliberativo non si computano gli astenuti.

Il membro dell'OdV che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere revocato dall'OdV stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di componente, la Direzione Generale, su proposta del Presidente dell'OdV provvede alla cooptazione di altro componente che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'OdV.

Le deliberazioni dell'OdV devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da inoltrare al Direttore Generale e da conservarsi in apposito libro delle decisioni.

Le riunioni possono svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audio conferenza o videoconferenza.

In alternativa al metodo deliberativo sopra descritto, tutte le decisioni dell'OdV possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, sulla base di:

- A. un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun componente con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto" e quindi depositato nel fascicolo di segreteria a cura del Presidente dell'OdV (consultazione scritta);
- B. una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti i componenti; ciascun componente daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere al Presidente dell'OdV il documento da lui sottoscritto per il suo deposito nel fascicolo di segreteria (consenso espresso per iscritto).

Le decisioni dell'OdV così assunte sono validamente adottate con il consenso favorevole di tanti componenti che rappresentano la maggioranza assoluta dei componenti in carica e prendono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

3.9. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le verifiche dell'OdV sono:

- programmate, ossia previste nel piano di programmazione elaborato dall'OdV;
- spot, ossia non inserite nel programma delle verifiche ma, in corso d'anno, considerate comunque necessarie dall'OdV.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 33 di 136

L'OdV provvede ad una pianificazione annuale delle attività di verifica, invia il piano di audit al Direttore Generale entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

3.10. OBBLIGHI

I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'OdV sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

3.11. INDIPENDENZA, REVOCA

È vietata ogni forma di ritorsione o comportamento discriminatorio o comunque pregiudizievole, in via diretta o indiretta, nei confronti dei membri dell'OdV per l'attività svolta.

La Direzione adotta forme di tutela nei confronti dell'OdV per evitare tali ritorsioni o comportamenti discriminatori o pregiudizievole.

In particolare, l'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto dell'Associazione con l'OdV (o alcuni dei soggetti che lo compongono) nonché di qualsiasi altro rapporto di lavoro o collaborazione intrattenuto a qualsiasi altro titolo tra esso e l'Associazione è sottoposto alla preventiva e motivata approvazione del Direttore Generale. In tal caso, gli interventi modificativi o interruttivi del rapporto sono notificati tempestivamente al Presidente dell'OdV e al soggetto interessato.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all'OdV o ai suoi membri, la revoca dell'OdV o dei suoi membri, ovvero dei poteri loro attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa. A tale proposito, per "giusta causa" si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale, a titolo meramente esemplificativo:

- l'omessa redazione della relazione annuale al Direttore Generale e al Collegio dei Revisori sull'attività svolta;
- l'omessa redazione di un programma annuale di verifiche ovvero della sua attuazione;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d, D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Associazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero da altro provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.

L'attribuzione all'OdV (o a un suo membro) di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale comunque incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo, comporta l'incompatibilità di tale soggetto dalla funzione di OdV.

Tale incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata al Direttore Generale e da esso accertata mediante delibera, con conseguente decadenza e sostituzione di tale soggetto. In casi di particolare gravità, il Direttore Generale potrà comunque disporre (sentito il parere del Collegio dei Revisori) la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo ad interim.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 34 di 136

3.12. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, dei Soggetti Apicali, dei Consulenti e dei Fornitori in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Associazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti e i Soggetti Apicali devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati;
- i Consulenti, i Fornitori e gli Stakeholders saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati nei limiti e con le modalità eventualmente previste contrattualmente;
- se un dipendente desidera segnalare le violazioni indicate nelle successive parti speciali, è tenuto a contattare direttamente all'OdV;
- i Consulenti e gli Stakeholders effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare dell'Associazione (cfr. paragrafo 5).

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati qualora tali indagini coinvolgano l'Associazione, i suoi Dipendenti o i Soggetti Apicali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate all'Associazione dai Dipendenti o dai i Soggetti Apicali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti o i Collaboratori) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le informazioni su eventi occorsi in materia di infortuni sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08.

A tal fine sono istituiti, anche tramite appositi protocolli, i seguenti canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza:

- intranet aziendale per la condivisione del Modello di *whistleblowing* (Allegato 3);
- casella di posta elettronica "odv@acismom.it";

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 35 di 136

• posta ordinaria, inviando in forma scritta ed in busta chiusa la segnalazione all'indirizzo di seguito riportato "Organismo di Vigilanza c/o segreteria Direzione Generale, Via Luigi Ercole Morselli, 13, 00148 Roma RM".

Per tutti i canali di comunicazione costituiti, l'Associazione adotta adeguate misure organizzative ed informatiche al fine di garantire la massima sicurezza e la riservatezza del segnalante e dei contenuti della segnalazione stessa.

La disciplina in materia di whistleblowing

La Legge n. 179/2017 disciplina la tutela del segnalante illeciti e irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato, nota come "*whistleblowing*". Tale disposto normativo ha previsto l'integrazione dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 con l'obbligo di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, anche non rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, garantendo la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante. In questo contesto, l'Associazione si impegna a implementare procedure volte a incentivare le segnalazioni e a tutelare il segnalante, ossia colui che durante lo svolgimento delle proprie mansioni segnala un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, in quanto ciò permette all'Associazione stessa di avere conoscenza e consapevolezza di eventuali problemi o pericoli.

Si precisa che le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L'identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità. Inoltre, i segnalanti non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla segnalazione (intendendosi per misure discriminatorie, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione).

Il segnalante che ritiene di aver subito una misura discriminatoria deve darne comunicazione all'Ufficio Risorse Umane. Inoltre la misura discriminatoria può essere denunciata all'ispettorato del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. La tutela del segnalante può non essere assicurata solo nei casi in cui incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato connesso con la denuncia. Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non sia opponibile nell'ambito del procedimento e nei casi previsti dalla legge.

Inoltre si precisa che non saranno ritenute rilevanti le segnalazioni fondate su meri sospetti e sarà soggetto a sanzioni colui che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. In ogni caso, considerato l'intento di incentivare la collaborazione dei Dipendenti, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, ma è sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga, in buona fede, che sia altamente probabile che si sia verificato il fatto illecito segnalato.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 36 di 136

3.13. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) presso l'Associazione per un periodo di 5 anni. L'accesso al database è consentito al Direttore Generale alla presenza dell'Organismo di Vigilanza.

3.14. REMUNERAZIONE, RIMBORSI SPESA, POTERI DI SPESA E NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Direttore Generale.

L'OdV è dotato di poteri di spesa nei limiti del budget di spesa di volta in volta determinato dal Direttore Generale su base annuale. In particolare, il Direttore Generale mette a disposizione dell'OdV adeguate risorse aziendali in relazione ai compiti affidatigli e, nel disporre il budget aziendale, approva sulla base di quanto proposto dall'OdV stesso, una dotazione adeguata di risorse finanziarie da destinare ad ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti dell'OdV. L'OdV può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa solo a seguito di autorizzazione diretta del Direttore Generale.

L'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture dell'Associazione ovvero di Consulenti esterni dandone preventiva informazione ai vertici aziendali.

All'atto del conferimento dell'incarico, il Consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse, relazioni di parentela con i Soggetti Apicali, con i Revisori, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e l'impegno a rispettarle.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 37 di 136

4. FORMAZIONE

4.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

L'efficace attuazione del presente Modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale dell'Associazione, che presso i terzi a vario titolo interessati e coinvolti nell'attività dell'Associazione.

A tal fine l'OdV, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, con particolare riferimento all'Ufficio Risorse Umane, predispone dei programmi di informazione e formazione per il personale interno, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio.

In generale, l'OdV:

- definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai Dipendenti per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul D. Lgs. 231/2011;
- promuove corsi di formazione sul D. Lgs. 231/2001;
- predispone ed aggiorna, in collaborazione con la funzione cui è affidato, l'aggiornamento del Sito aziendale, la sezione dell'Intranet aziendale dedicata al D. Lgs. 231/2001;
- promuove iniziative, atte a favorire la conoscenza e la comprensione del Modello;
- predispone la documentazione contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti in merito al funzionamento del Modello stesso.

È obiettivo dell'Associazione garantire che le risorse già presenti in A.C.I.S.M.O.M. e quelle da inserire abbiano una corretta conoscenza delle regole di condotta indicate nel Modello, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con Ufficio Risorse Umane e con altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Direzione Generale a tutti i Dipendenti al momento dell'adozione stessa tramite pubblicazione sull'Intranet Aziendale. Ai nuovi assunti, invece, viene consegnata copia del Codice Etico e del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 affinché si possano assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, si impegnano alla lettura e al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'Associazione.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 38 di 136

In particolare, l'Associazione ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione (comunicazione scritta iniziale, informativa, lezioni frontali, disponibilità della documentazione inerente al Modello su area intranet aziendale).

4.2. INFORMAZIONE AI CONSULENTI E FORNITORI

I Consulenti e gli Stakeholders devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza dell'Associazione che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D. Lgs. 231/2001. A costoro viene consegnata copia del presente Modello.

I suddetti soggetti, sottoscrivono il Modello per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ai processi sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 39 di 136

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Sistema Disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi ai regolamenti e ai protocolli adottati dai Soggetti Apicali e dai Dipendenti. Il Sistema Disciplinare dell'Associazione opera nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto del lavoro, ivi incluse quelle previste nella contrattazione collettiva ed ha natura eminentemente interna all'Associazione non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamenti vigenti. Per tale ragione ed in virtù della sua valenza applicativa, è formalmente vincolante per tutti i Dipendenti dell'Associazione. Lo stesso inoltre identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello e a queste sono associate le sanzioni previste per il personale dipendente dallo Statuto dei Lavoratori e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili al personale dell'Associazione. Le sanzioni disciplinari per il Personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art.2106 del Codice Civile, considerandosi per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso. L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte delle suddette violazioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

In relazione a quanto sopra, il Sistema Disciplinare codifica in maniera trasparente:

- procedure;
- composizione UPD;
- sanzioni previste in caso di inosservanza da parte del personale dipendente delle regole di condotta che i lavoratori sono tenuti ad osservare nel rispetto delle disposizioni di legge, del CCNL di riferimento, del Codice Etico e di Comportamento e di ogni altra disposizione Aziendale. Il Sistema disciplinare dell'Associazione, composto dai documenti in allegato 4 deve considerarsi parte integrante e sostanziale del Modello ed è redatto in conformità dei diversi CCNL applicati:

Personale di Comparto:

- Regolamento Disciplinare – DDG 01/2015 del 09/01/2015;
- integrazione D. Lgs. 116/2016 – DDG 03/2017 del 28/03/2019;
- integrazione D. Lgs. 75/2017 – DDG 16/2017 del 24/10/2017;
- art. 64 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018.

Personale della Dirigenza Medica Veterinaria e SPTA:

- Regolamento Disciplinare Dirigenza Medica e Veterinaria/SPTA – DDG 04/2015 del 13/04/2015;
- integrazione D. Lgs. 116/2016 – DDG 03/2017 del 28/03/2019;
- integrazione D. Lgs. 75/2017 – DDG 16/2017 del 24/10/2017.

Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico DPR 62 del 16/04/2013:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 40 di 136

Tutti i documenti che compongono il sistema disciplinare dell'Associazione una volta approvati e adottati mediante delibera del Direttore Generale sono:

- affissi nei locali dell'Associazione;
- pubblicati sul portale aziendale Intranet;
- pubblicati nel sito istituzionale A.C.I.S.M.O.M. <https://sanita.acismom.it/regolamenti-disciplinari/>

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 41 di 136

6. PARTE SPECIALE A – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1. DESCRIZIONE DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si fornisce una breve descrizione dei reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto. Gli articoli 24-25 del D. Lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

In coerenza con l'articolo 3 del presente documento nel prosieguo si farà riferimento alla tabella riportata all'articolo 3.2 per individuare le categorie di reato ricomprese nel D. Lgs. 231/2001:

Parte speciale A Art. 24 e art. 25 D. Lgs 231/2001- Reati in danno della pubblica amministrazione	
Peculato	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 314, comma 1, c.p.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Art. 24 e 25 D. Lgs 231/2001 e art. 316 c.p.
Malversazione di erogazioni pubbliche	Art. 24 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 316-bis c.p.
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 316-ter c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 640-bis c.p.
Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 640, comma 2, n. 1 c.p.
Concussione	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 317 c.p.
Corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 318 c.p.
Corruzione in atti giudiziari	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 319-ter c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 319-quarter c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 320 c.p.
Istigazione alla corruzione	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 322 c.p.
Abuso d'ufficio	Art. 24 e 25 D. Lgs 231/2001 e art. 323 c.p.
Frode nelle pubbliche forniture	Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 e art. 356 c.p.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 42 di 136

L'art. 24 del Decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri Enti pubblici ovvero dell'Unione Europea.

In relazione a tutti i reati considerati e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 – è prevista, nei confronti dell'Ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive consistenti nel divieto di contrattare con Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, la sanzioni pecuniarie e interdittive irrogate all'Ente sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, la responsabilità dell'Ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'art. 25 del Decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibile al binomio concussione-corruzione, sono tutte costruite come reati così detti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, dunque, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata "agli effetti della legge penale" dagli artt. 357 e 358 del c.p.

Con la riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ad opera della legge n. 86/1990, si è consacrata a livello normativo la c.d. concezione oggettivo-funzionale in tema di qualifiche soggettive, svincolandole da qualunque valutazione in rapporto al legame del soggetto con lo Stato o altro Ente pubblico.

Si dettagliano di seguito i reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. In tal caso, la sanzione per l'Ente si applica solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, viene richiamata soltanto l'ipotesi ordinaria di peculato, di cui al primo comma, e non quella del cosiddetto peculato d'uso.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. In tal caso, la sanzione per l'Ente si applica solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 43 di 136

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c. p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunità Europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta).

Concussione (art. 317 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 44 di 136

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto. In particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un esponente aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-319 c. p.)

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 c. p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 c. p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusa della sua qualità o dei suoi poteri, inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Gli elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p., sono:

- il soggetto attivo, che può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio;
- la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione;
- la pena del soggetto che dà/promette denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricato di pubblico servizio (art. 320 c. p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c. p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 45 di 136

Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, tale ipotesi si configura nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. In tal caso, la sanzione per l'Ente si applica solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea

Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nel precedente art. 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture: Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 46 di 136

pubblico o ad un pubblico servizio. Peraltro, la pena è aumentata nel caso di forniture concernenti, tra le altre ipotesi, sostanze medicinali). La condotta deve essere stata commessa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea

6.2. AREE A RISCHIO

I reati presi in esame riguardano l'instaurazione e la gestione di rapporti con la P.A.. I processi aziendali potenzialmente interessati sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dell'accreditamento istituzionale;
- gestione dell'accesso alle prestazioni, alle agende e alle liste d'attesa;
- gestione delle attività di *back office* e *front office* di accettazione;
- gestione delle convenzioni con Enti pubblici e privati;
- erogazioni delle prestazioni cliniche, loro codifica e gestione dei relativi flussi informativi;
- gestione dei farmaci e dei dispositivi medici;
- gestione delle sostanze psicotrope e stupefacenti;
- valutazione di nuove tecnologie;
- erogazioni liberali a terzi;
- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
- gestione delle consulenze e degli incarichi di prestazioni professionali;
- gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di contributi, finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione;
- gestione della selezione, assunzione, remunerazione e incentivazione del personale;
- amministrazione del personale, gestione delle trasferte e delle note spese;
- gestione dei contenziosi (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione delle attività commerciali;
- gestione dei rapporti infragruppo e in relazione all'esercizio di cariche societarie in realtà partecipate;
- gestione della contabilità generale e formazione del bilancio.

6.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le attività a rischio reato nella P.A. si riferiscono a comportamenti posti in essere da Dirigenti e Dipendenti ("Esponenti Aziendali") per le attività svolte nelle "aree a rischio", nonché da Collaboratori Esterni e Partner (di seguito definiti tutti come "destinatari").

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta uniformi, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. Pertanto, tramite l'inserimento di apposite clausole contrattuali, si è previsto l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta ed a carico dei Collaboratori Esterni e Partner di:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 47 di 136

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventare tali;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari ovvero accettare elargizioni in denaro;
- distribuire ovvero accettare omaggi e regali qualora gli stessi eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero siano rivolti ad acquisire o garantire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio alla Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le eventuali verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero farsi accordare altri vantaggi;
- effettuare prestazioni in favore degli Stakeholders che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli Stakeholders stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari ovvero accettare dichiarazioni palesemente non veritiere al fine di favorire l'elargizione di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui le medesime erano destinate.
 - accordare o promettere, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di Enti privati, Fornitori o Pazienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
 - eseguire o promettere prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, Fornitori e altri Enti di natura privata che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 - preferire un Fornitore ad un altro, in ragione di rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse dell'Associazione;
 - precludere a un soggetto in possesso dei requisiti di integrità, capacità tecnico-economica, di competere per l'aggiudicazione delle forniture;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 48 di 136

- promettere e svolgere pratiche, di favore di utilità per gli Utenti, al di fuori delle pratiche e procedure stabilite dell'Associazione, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- non assicurare parità di trattamento verso tutti gli Utenti che si rivolgono all'Associazione ai fini dell'accesso ai servizi da questa erogati;
- non prestare attenzione, nell'ambito del ricevimento delle donazioni, a ogni possibile conflitto di interessi, in ordine personale o aziendale, con il soggetto donante;
- non garantire la massima correttezza e le pari opportunità nella crescita professionale e negli avanzamenti di carriera del personale dell'Associazione;
- valutare il personale da assumere senza tenere conto della corrispondenza tra i profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze dell'Associazione;
- ricevere omaggi, regali e vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche di cortesia o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dell'Associazione;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova qualunque presidio sanitario prescrivibile agli assistiti dell'Associazione o da produttori di apparecchiature elettromedicali, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- eventuali rapporti con la P.A., gestiti dal responsabile di funzione e dai Consulenti, interessati per le suddette aree di attività a rischio dovranno essere sottoposte all'attenzione del Direttore Generale relativamente all'attività svolta;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, una volta individuato il Consulente, a seconda del servizio richiesto ed erogato alla struttura, a presentazione della fattura e quindi a lavoro ultimato, si procede con l'erogazione di quanto inizialmente concordato e pattuito con la Direzione;
- nessun corrispettivo dovrà essere pagato in contanti né tanto meno in natura, fatte salve le eventuali eccezioni espressamente individuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e controllo su adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attività (es.: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti o altre erogazioni pubbliche) devono porre particolare attenzione nell'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni ritenute irregolari.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggior tutela poste in essere per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 49 di 136

6.4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Delle attività svolte nelle aree considerate “a rischio” è necessario garantire l’evidenza in ogni momento. Dovrà essere possibile identificare i soggetti intervenuti nelle fasi che caratterizzano le operazioni e le modalità seguite per il perfezionamento del processo decisionale. La responsabilità dell’attività svolta nelle aree considerate “a rischio” è assegnata, secondo competenza, ai referenti e ai Responsabili interni, i quali sono anche responsabili dei rapporti con la P.A..

L’ “evidenza” potrà essere garantita anche per il tramite di idonee registrazioni informatiche. I responsabili così individuati saranno tenuti:

- ad assicurare pronta informativa all’OdV relativamente alle nuove operazioni o tipologia di operazioni “a rischio” intraprese ovvero a nuove “aree a rischio” rispetto a quelle già individuate;
- a garantire all’OdV l’accessibilità a tutti i documenti riguardanti le singole operazioni effettuate nell’ambito delle aree di attività definite “a rischio”;
- ad informare l’OdV sulla chiusura delle singole operazioni “a rischio” ovvero sulla cessazione dell’attività in aree considerate “a rischio”;
- ad assicurare al personale la formazione ritenuta necessaria per una corretta operatività nell’ambito delle aree “a rischio” ed un adeguato livello informativo sui rischi ai quali la medesima è soggetta.

Nei casi in cui Collaboratori Esterni dovessero intervenire per il perfezionamento dell’operazione “a rischio”, i responsabili dovranno richiedere che venga rilasciata per iscritto una dichiarazione dalla quale dovrà risultare che gli stessi Collaboratori Esterni e/o Partner sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione e si impegnano ad improntare i comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

Fatturazione

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi. È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

Accesso alla rete informatica aziendale

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite un user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi. È vietato utilizzare l’user ID o la password di altro operatore.

Rapporti con regione e altri Enti pubblici

Il Direttore Generale o persona dallo stesso formalmente delegata, tiene i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione (Ministero della salute, MEF, ASL di riferimento, Comune, altro) e delle altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali l’Associazione venga in rapporto. I

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 50 di 136

soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'OdV. È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità Europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o comunque, questi siano di modico valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali. Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle Pubbliche Amministrazioni, con le quali l'Associazione abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita perizia di un esperto che attesti la corrispondenza dei valori dei contratti con quelli di mercato.

Rapporti con i Fornitori e conferimento di incarichi di consulenza

I Fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi provvedimenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

I contratti stipulati con Consulenti e Fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 51 di 136

7. PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DEI DATI

7.1. DESCRIZIONE DEI REATI

I “Delitti Informatici e il trattamento illecito di dati” (c.d. “Reati Informatici”) sono stati introdotti nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del D. Lgs. 231, all’art. 24-bis, dall’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante la ratifica e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest sulla criminalità informatica. L’articolo 24-bis del Decreto 231 ha esteso dunque la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti alla quasi totalità dei reati informatici. Tali reati sono stati successivamente modificati dal D. Lgs. n.7 e 8/2016.

I reati informatici ai sensi dell’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dall’Associazione sono riportati in tabella, in coerenza con l’articolo 3.2:

Parte speciale B Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	
Documenti informatici	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 491- bis c.p.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 615-ter c.p.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 615-quarter c.p.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 615-quinquies c.p.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 617-quarter c.p.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 617-quinquies c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 635-bis c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 635-ter c.p.
Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 635-quarter c.p.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 635-quinquies c.p.
Frode informatica	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 640-ter c.p.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 640-quinquies c.p.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 52 di 136

Documenti informatici (art. 491-bis c. p.)

La norma equipara i documenti in informatici ai documenti tradizionali: *“se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”*, con conseguente punibilità del reato di falsità anche in relazione ai documenti informatici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c. p.)

Il reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il reato si manifesta anche quando un soggetto abbia utilizzato il sistema per finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

L'accesso è abusivo poiché è contro la volontà del titolare del sistema che può essere implicitamente dedotta dalla presenza di protezioni che inibiscono l'accesso al sistema a terzi.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c. p.)

Il reato si verifica quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee ai predetti scopi.

Nel caso in cui l'alterazione dei dati, delle informazioni e/o dei programmi renda inutilizzabile o danneggi gravemente il funzionamento del sistema informatico si avrà non più la fattispecie del danneggiamento dei dati ma quella del danneggiamento dei sistemi informatici che si aggrava ulteriormente nel caso di cancellazione dei dati o dei programmi informatici attraverso virus.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c. p.)

È punibile *“chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c. p.)

L'articolo prevede la punibilità in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o di comunicazioni intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 53 di 136

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

L'Ente è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c. p.)

L'Ente è punibile anche in tale ipotesi di reato che si configura in relazione a fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque dati di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure grave ostacolo al funzionamento degli stessi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c. p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Frode informatica (art. 640-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, venga violato il sistema informatico di un concorrente, di un fornitore, di un finanziatore o di altro soggetto al fine di appropriarsi indebitamente di dati ed informazioni, il cui utilizzo può permettere all'Associazione/Società di ottenere una condizione di vantaggio. In tal caso, la pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il D.Lgs. 184/2021 ha inserito, al secondo comma, anche l'inciso se il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 54 di 136

virtuale, ampliando le ipotesi anche agli strumenti di pagamento diversi dal contante. Di conseguenza, prevedendo un'ipotesi aggravata richiamata nell'art. 25 octies.1 del D.Lgs 231/2001 nei casi di delitto ex art. 640ter C.P.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c. p.)

Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

7.2. AREE A RISCHIO

I reati sopra citati trovano come presupposto l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse di A.C.I.S.M.O.M..

In generale, vengono definite aree a rischio, tutte quelle aree che utilizzano strumenti informatici, con particolare riferimento alla divisione informatica e alle funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui. Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti degli strumenti informatici, ma solo in linea astratta. In realtà, infatti, l'Associazione non ha alcuna possibilità di accedere ai sistemi altrui, senza autorizzazione e l'ipotesi di abuso è pressoché remota.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e di accesso a internet;
- gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché sicurezza informatica;
- erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, security);
- trasmissione di documenti in formato elettronico alla P.A. nei casi di partecipazione a procedure di gara indette da Enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di concessioni o altre operazioni similari;
- gestione degli accessi a sistemi informatici e telematici gestiti dalla P.A. o anche da privati per la trasmissione di documenti amministrativi (es. Modello F24, ecc.) ed informazioni di qualsiasi genere.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti alla mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Direttore Generale, anche a seguito dell'esame di attività di *reporting* periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 55 di 136

7.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da Dirigenti e Dipendenti (“Esponenti Aziendali”) dell’Associazione, nonché dai Fornitori, dai Collaboratori Esterni e dai Partner (in seguito tutti definiti “Destinatari”).

L’obiettivo è fare in modo che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle “aree a rischio”, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di criminalità informatica. In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate “a rischio”, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventare tali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne.

7.4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate dai Destinatari della presente Parte Speciale nell’ambito delle attività sensibili:

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dall’Associazione;
- è vietato porre in essere, direttamente o ricorrendo a soggetti terzi, dei comportamenti come il *phishing*, l’*hacking* o la diffusione di programmi di *malware* finalizzati al furto e/o all’indebito utilizzo dell’identità digitale;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all’Associazione, le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 56 di 136

- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale (archivi, dati e programmi) di clienti o di terze parti;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'Associazione, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 57 di 136

8. PARTE SPECIALE C - REATI ASSOCIATIVI E TRANSNAZIONALI

8.1. DESCRIZIONE DEI REATI

L'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle nazioni contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli Enti ai reati di cd. DI "criminalità organizzata transnazionale". Inoltre, la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel D. Lgs. 231 l'art. 24-ter riguardante i delitti in materia di criminalità organizzata.

In coerenza con l'articolo 3 del presente documento nel prosieguo si farà riferimento alla tabella riportata all'articolo 3.2 per individuare le categorie di reato ricomprese nel D. Lgs. 231/2001:

Parte speciale C Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 - Reati associativi e transizionali	
Associazione per delinquere	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 416 c.p.
Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 630 c.p.
Associazione di tipo mafioso	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 416-bis c.p.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
Associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.

Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.)

Con riferimento a tale fattispecie di reato, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costruzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'Associazione potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Associazione stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'associazione medesima. È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Tale norma punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguirne, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, con la reclusione da venticinque a trent'anni.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 58 di 136

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 c.p.. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'Autorità di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni e alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del DPR 309/1990)

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del c. p.. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Il reato di criminalità organizzata transnazionale si configura quando tre o più persone si associano per organizzare un traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le condotte rilevanti sono la produzione,

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 59 di 136

la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope a livello transnazionale.

Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.) finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente

Tale norma punisce chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se i fatti sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi prelevati da persona vivente.

8.2. AREE A RISCHIO

I reati sopra citati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all'Ente che facciano parte di associazioni criminose, così come nelle ipotesi più estreme, l'utilizzo dell'Ente allo scopo unico di commettere delitti di qualsiasi natura. Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli Esponenti Aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Pertanto, in considerazione di tale natura peculiare dei reati associativi, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione. Ciò anche alla luce della tipologia di attività dell'Associazione che rende fisiologica l'instaurazione di contatti con soggetti in Italia o all'estero che potrebbero astrattamente determinare la commissione di tali reati.

8.3. PRINICI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i destinatari è fatto divieto di:

- associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge;
- intrattenere rapporti, negoziare, stipulare e porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle liste di riferimento (c.d. *black list*) o aderenti a organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle liste di riferimento (c.d. *black list*) o aderenti a organizzazioni presenti nelle stesse;
- utilizzare, quale materiale di ricerca e sperimentazione clinica, organi o parti di organi prelevati/ottenuti/trattati in modo improprio, nonché contrario ai principi etici e alle disposizioni normative vigenti.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 60 di 136

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato di cui all' art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 e all'art. 10 della L. 26/03/2006, n. 146;
- astenersi dal porre in essere condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 e dell'art. 10 della L. 26/03/2006, n. 146;
- astenersi dal compiere azioni, in assenza di specifiche esigenze terapeutiche, volte a trattenere un paziente, contro la sua volontà, all'interno delle strutture dell'Associazione anche qualora la volontà del Paziente incapace di intendere e di volere sia espressa dai familiari stretti;
- garantire la tracciabilità del processo di gestione di tutti i farmaci (comprese le sostanze stupefacenti e all'utilizzo finale), dall'acquisto allo smaltimento;
- assicurare che le sostanze stupefacenti e psicotrope vengano acquistate esclusivamente da Fornitori riconosciuti e autorizzati al commercio di tali sostanze;
- assicurare il rispetto della normativa specifica in materia di gestione (detenzione e movimentazione) delle sostanze stupefacenti;
- non partecipare al traffico illecito di stupefacenti;
- gestire le cartelle cliniche e l'altra documentazione relativa al processo di diagnosi e cura in conformità ai requisiti di legge, garantendo tracciabilità, chiarezza, accuratezza, appropriatezza e veridicità delle registrazioni;
- astenersi dal commerciare, vendere, acquistare ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procurare o trattare organi o parti di organi prelevati da persona vivente;
- astenersi dall'organizzare o propagandare viaggi finalizzati al traffico di organi o parte di organi;
- astenersi dalla pubblicizzazione o dalla diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) di annunci finalizzati al suddetto traffico.

8.4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Essendo i reati in oggetto spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti in relazione alle ulteriori famiglie di reato applicabili siano utili per prevenire anche tali fattispecie di reato. Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, l'Associazione fa riferimento in maniera trasversale a tutti i principi di controllo previsti per tutte le attività sensibili individuate.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 61 di 136

9. PARTE SPECIALE D – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

9.1. DESCRIZIONE DEI REATI

La legge 23 luglio 2009 n. 99 ha inserito la lettera f) all'elenco di reati previsti dall'art. 25 bis del D. Lgs. 231 e per i quali è prevista la punibilità.

L'art. 25 bis, all'origine, prevedeva la sanzionabilità per le ipotesi di reato relative a falsità in monete carte di pubblico credito e valori di bollo. Oggi, con la recente integrazione, le persone giuridiche sono potenzialmente punibili anche per la contraffazione di strumenti o segni di riconoscimento.

L'art. 473 del codice penale è relativo alla contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi, ovvero brevetti, modelli e disegni.

L'art. 474, invece, punisce l'introduzione nello Stato e/o il commercio di prodotti con segni falsi.

I reati informatici ai sensi dell'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dall'Associazione sono riportati in tabella, in coerenza con l'articolo 3.2:

Parte speciale D Art. 25-bis – D. Lgs. 231/2001- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 453 c.p.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 455 c.p.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 e art. 457 c.p.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Secondo la norma *“è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

- *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.*

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

“Chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 62 di 136

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Tale reato punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

9.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati di falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento è stata individuata la gestione delle attività di *back office* e *front office* di accettazione quale attività sensibile.

9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 a tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare o costituire fattispecie di reato di cui all'articolo 25-bis del D. Lgs. 231/01;
- manipolare, alterandoli, monete, carte di credito e valori di bollo;
- introdurre nello Stato e utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante e carte di credito contraffatti e/o alterati;
- acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati;
- rimettere in circolazione banconote sospettate di falsità ottenute in buona fede.

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- verificare l'autenticità del denaro contante incassato e utilizzato nell'ambito delle attività aziendali, nonché di eventuali valori di bollo e carte di pubblico credito;
- accettare e utilizzare denaro contante ed equivalenti (valori di bollo e carte di pubblico credito) solo ed esclusivamente una volta verificatane l'autenticità;
- prestare massima diligenza e attenzione nella gestione del denaro contante per garantire che non venga incassato o speso denaro contraffatto.

9.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate dai Destinatari della presente Parte Speciale nell'ambito delle Attività Sensibili:

- formalizzazione di procedure per la gestione di eventuali incassi registrati a fronte di accettazione di denaro contante e carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- utilizzo di rilevatori di banconote false in ogni punto di accettazione e in cassa centrale (*back office*);
- verifiche periodiche sulle operazioni di incasso e pagamento atte ad accertare il rispetto del divieto di utilizzare denaro contante e carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- accertamento della validità delle banconote:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 63 di 136

- ricevute in sede di pagamento dei ticket e di eventuali altre operazioni di pagamento effettuate allo sportello;
- consegnate dai cassieri al momento della chiusura degli sportelli da loro gestiti.

Nel caso di pagamenti in contanti è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità. Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il responsabile amministrativo, consegnando le monete o i biglietti.

9.5 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono i seguenti:

- definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio".
- con riferimento alle attività di cassa, l'OdV provvede a:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 64 di 136

10 PARTE SPECIALE E – REATI SOCIETARI

10.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si fornisce una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"). In coerenza con l'articolo 3 del presente documento nel prosieguo si farà riferimento alla tabella riportata all'articolo 3.2 per individuare le categorie di reato ricomprese nel D. Lgs. 231/2001:

Parte speciale E Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 – Reati Societari	
False comunicazioni sociali	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2621 c.c.
Falso in prospetto	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 173-bis D. Lgs 58/1998
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 27, comma 2, D. Lgs 39/2010
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2629-bis c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2626 c.c.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2627 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2628 c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2629 c.c.
Formazione fittizia del capitale	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2632 c.c.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2633 c.c.
Impedito controllo	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2625 c.c.
Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2635 c.c.
Illecita influenza sull'assemblea	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2636 c.c.
Aggiotaggio	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2637 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2638 c.c.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 65 di 136

Falsità in comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c. c. si configura nel caso in cui gli Amministratori, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i Sindaci e i Liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non provvedimenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i Sindaci e i Liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non provvedimenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato, di cui agli articoli 2621 e 2622 c. c., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenzia solo per il verificarsi (art. 2622 c. c.) o meno (art. 2621 c. c.) di un danno patrimoniale all'Associazione/Società o ai creditori. In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Associazione/Società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa che:

- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono i Soggetti Apicali preposti alla redazione dei documenti contabili e i revisori dell'Associazione.

Falso in prospetto (art. 173-bis D. Lgs. 58/1998)

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 66 di 136

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei Responsabili di revisione legale (art. 174-bis TUF) (art. 2624 c. c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 c. c. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della Società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 174-bis TUF è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ed è applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle Società con azioni quotate, delle Società da queste controllate e delle Società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF. Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 2624 c. c. anche in quanto non è richiesta la consapevolezza della falsità in capo all'autore della condotta delittuosa.

Sia per l'art. 2624 c. c. che per l'art. 174-bis TUF, soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della Società di revisione. In entrambi i casi, potrebbero essere coinvolti, a titolo di concorso nel reato, anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i Dipendenti dell'Associazione/Società. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c. p., degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della Società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della Società di revisione.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c. c. da parte dell'Amministratore di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c. c. impone agli Amministratori delle Società per azioni di dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli Amministratori

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 67 di 136

Delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'Amministratore Unico o il Direttore Generale deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c. p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli Amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c. p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli Amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere fuori dai casi consentiti dalla legge all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società (o dalla Società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli Amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra Società, tali da cagionare danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 68 di 136

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori ed i Soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

I soggetti attivi del reato sono esclusivamente i Liquidatori.

Impedito controllo (art. 2625 c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali, ovvero alle Società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli Amministratori.

Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c. c.)

Tale ipotesi di reato rientra nella categoria dei Reati Societari. La descrizione del reato (delle aree di rischio e dei protocolli) è riportata nella parte speciale F del presente Modello 231.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Aggiotaggio (art. 2637 c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 69 di 136

banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c. c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono i Soggetti Apicali e i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i Revisori.

10.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione della contabilità generale e formazione del bilancio.

10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Soggetti Apicali e dai Dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Associazione/Società, nonché da Collaboratori Esterni e Stakeholders (in seguito tutti definiti “Destinatari”).

L'obiettivo è fare in modo che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle “aree a rischio”, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla legge e dal presente Modello, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari. In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nell'espletamento delle attività considerate “a rischio”, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 70 di 136

generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i suddetti reati societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la predisposizione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non provvedimenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o della Società di revisione.

In particolare, agli Amministratori è fatto divieto di:

- effettuare operazioni societarie, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- violare le normative vigenti, il Codice Etico, i regolamenti e le disposizioni interne.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- mantenere condotte che non ostacolano, mediante l'occultamento di fatti o l'esposizione di fatti non provvedimenti al vero, le attività degli organi di controllo;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 71 di 136

- rispettare puntualmente le regole dell'Associazione in merito alla chiarezza ed alla completezza dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, ai criteri contabili per l'elaborazione dei dati e alle tempistiche per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni prodotte e gestite nello svolgimento delle attività;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e al rispetto delle norme di legge e regolamentari, allo scopo di fornire un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- non effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non istituire fondi occulti o non registrati;
- garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la registrazione di ogni operazione di natura economico-finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità, nonché delle normative vigenti;
- assicurare la tracciabilità dei processi decisionali e dei calcoli effettuati ai fini della determinazione delle poste valutative iscritte in bilancio;
- attestare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini della formazione del bilancio, in modo tale da concorrere alla corretta descrizione della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- predisporre le comunicazioni e le segnalazioni dirette agli organi di controllo nel rispetto dei principi di completezza, integrità, oggettività e trasparenza.

10.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle procedure aziendali.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si dovrà procedere alla formale identificazione dei soggetti incaricati della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per adempimenti obbligatori e per verifiche ispettive; lo svolgimento delle attività relative alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è svolta da soggetti formalmente investiti di idonei poteri. La firma degli atti, delle richieste, delle comunicazioni formali e dei contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione avviene tramite coloro che sono dotati di idonei poteri formalizzati in apposite procure/deleghe. La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione avvengono attraverso il coinvolgimento di almeno due soggetti.

Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione/Società e il risultato economico dell'esercizio. I soggetti preposti alla formazione del bilancio e altri prospetti contabili, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 72 di 136

L'OdV può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità dell'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti sulla bozza di bilancio alla Direzione Amministrativa.

È previsto lo svolgimento di controlli di merito indipendenti sulle poste di bilancio maggiormente critiche anche attraverso un controllo periodico sugli scostamenti dei dati contabili con quelli di budget ed evidenza documentale dei controlli effettuati. È attivato il monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità generale/gestionale; è prevista la formale certificazione di una società esterna.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 73 di 136

11 PARTE SPECIALE F – REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

11.1 DESCRIZIONE DEI REATI

La legge 6 novembre 2012, n. 190, adeguando il nostro ordinamento ad una serie di obblighi internazionali e nell'ambito di una più ampia riforma dei delitti di corruzione previsti dal Codice Penale e da altre disposizioni normative, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente, fra i reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto, il delitto di corruzione tra privati, successivamente emendato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/- GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003". Tale reato trova come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con soggetti privati che, a norma delle leggi civili, siano costituiti in forma di Società o consorzi. Il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, inoltre, introdotto nel novero dei reati presupposto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati. In particolare. In coerenza con l'articolo 3 del presente documento nel prosieguo si farà riferimento alla tabella riportata all'articolo 3.2 per individuare le categorie di reato ricomprese nel D. Lgs. 231/2001:

Parte speciale F Art. 25-ter – D. Lgs. 231/2001 - Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	
Corruzione tra privati	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2635 c.c.
Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 2635 bis c.c.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Integra il reato la condotta del Direttore Generale, di Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di Sindaci e di Liquidatori, di Società o Enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'Ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

È punibile altresì la condotta di chi commetta il fatto, qualora sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, o di colui il quale, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli Amministratori, al Direttore Generale, ai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai Sindaci e ai Liquidatori di Società o Enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c. c, ridotta di un terzo.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 74 di 136

La pena di cui al primo comma si applica agli Amministratori, ai Direttori Generali, ai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai Sindaci e ai Liquidatori, di Società o Enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

11.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio e le seguenti attività sensibili:

- gestione dell'accesso alle prestazioni, delle agende e delle liste d'attesa;
- gestione dei rapporti con Enti certificatori nell'ambito di attività ispettive, finalizzate al rilascio o rinnovo della certificazione;
- gestione delle attività di *back office* e *front office* di accettazione;
- gestione dei rapporti con le compagnie assicurative o con fondi assistenziali;
- gestione delle convenzioni con Enti pubblici e privati;
- gestione delle sostanze psicotrope e stupefacenti;
- valutazione di nuove tecnologie;
- *marketing* e comunicazione verso l'esterno;
- erogazioni liberali a terzi;
- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
- gestione delle consulenze e degli incarichi di prestazioni professionali;
- gestione della selezione, assunzione, remunerazione e incentivazione del personale;
- amministrazione del personale;
- gestione delle trasferte e delle note spese;
- gestione dei contenziosi (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli asset;
- gestione delle attività commerciali;
- gestione dei rapporti infragruppo e in relazione all'esercizio di cariche societarie in realtà partecipate;
- gestione della contabilità generale e formazione del bilancio.

11.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 75 di 136

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- offrire, promettere o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a referenti di Enti privati e Società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un indebito vantaggio di qualsiasi natura per l'Associazione e/o per se stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto;
- offrire, promettere o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a referenti di Enti privati e Società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un indebito vantaggio di qualsiasi natura per l'Associazione e/o per se stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto;
- accordare o promettere, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di Enti privati, Fornitori o Pazienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- eseguire o promettere prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, Fornitori e altri Enti di natura privata che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- preferire un Fornitore ad un altro, in ragione di rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse dell'Associazione;
- precludere a un soggetto in possesso dei requisiti di integrità, capacità tecnico-economica, di competere per l'aggiudicazione delle forniture;
- promettere e svolgere pratiche, di favore di utilità per gli Utenti, al di fuori delle pratiche e procedure stabilite dell'Associazione, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- non assicurare parità di trattamento verso tutti gli Utenti che si rivolgono all'Associazione ai fini dell'accesso ai servizi da questa erogati;
- non prestare attenzione, nell'ambito del ricevimento delle donazioni, a ogni possibile conflitto di interessi, in ordine personale o aziendale, con il soggetto donante;
- non garantire la massima correttezza e le pari opportunità nella crescita professionale e negli avanzamenti di carriera del personale dell'Associazione;
- valutare il personale da assumere senza tenere conto della corrispondenza tra i profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze dell'Associazione;
- ricevere omaggi, regali e vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche di cortesia o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dell'Associazione;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova qualunque presidio sanitario

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 76 di 136

prescrivibile agli assistiti dell'Associazione o da produttori di apparecchiature elettromedicali, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità.

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività commerciali;
- perseguire, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo, garantendo ad ogni Fornitore e Consulente pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale;
- garantire che la selezione dei Fornitori, degli Stakeholders e dei Consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sia ispirata a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sia effettuata sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato;
- documentare in modo adeguato, in tutti i casi, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia ricevuti da terze parti, per consentire le opportune verifiche;
- effettuare le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- garantire la documentabilità di ogni prestazione ricevuta.

11.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio:

Gestione dei rapporti con Enti certificatori (ad es. per il rilascio di certificazioni ISO, certificazione energetica ecc.):

- chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili della gestione dei rapporti con organismi di certificazione;
- in sede di ispezioni o verifiche da parte dell'Ente certificatore, formalizzazione dell'obbligo, per le Direzioni/Funzioni Deputate, ad operare con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'Ente e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti attribuiti all'Ente stesso;
- con riguardo alla trasmissione di documentazione, dati o informazioni all'Ente, formalizzazione dell'obbligo di assicurare la completezza, tempestività, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi;
- formalizzazione dei principi di tempestività, correttezza e buona fede in tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dell'Ente certificatore, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questo intraprese;
- tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni agli Enti certificatori;
- in caso di ispezione disposta dall'Ente certificatore, coordinamento di tutte le strutture dell'Associazione interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 77 di 136

Gestione dell'accesso alle prestazioni, delle agende e delle liste d'attesa:

- formale definizione e diffusione all'interno dell'Associazione delle regole di gestione delle liste di attesa, in funzione di quanto previsto dalla normativa nazionale e/o regionale;
- definizione, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, di apposite classi di priorità per le prestazioni ambulatoriali specialistiche e per i ricoveri garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- inserimento del paziente nella lista di attesa nella prima data utile disponibile a sistema, con l'obbligo di comunicare al paziente l'eventuale superamento dei tempi massimi di attesa prescritti dalla classe di priorità assegnata;
- tempestiva comunicazione ai Pazienti dell'impossibilità di rispettare la data di accesso originariamente prevista, dei motivi che hanno portato al differimento e della data di riprogrammazione dell'accesso;
- annotazione, in un apposito campo note del sistema informativo, di ogni variazione/superamento nelle liste di attesa (paziente non disponibile al ricovero o non raggiungibile);
- registrazione dei dati anagrafici del paziente (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita ecc.) sull'apposito applicativo da parte del personale preposto, in sede di valutazione della necessità di ricovero;
- inserimento del paziente in lista d'attesa nel sistema con evidenza di: data di inserimento in lista, classe di contatto (ordinario o DH), unità di cura, tipo di ricovero, richiedente, motivazione, classe di priorità;
- attribuzione della priorità clinica sulla base di elementi valutativi formalmente definiti;
- verifica, da parte del medico, su richiesta dell'assistito, della reale necessità di permanenza del bisogno di ricovero del paziente ed eventuale conseguente aggiornamento della lista d'attesa;
- formalizzazione delle motivazioni che hanno portato il medico alla modifica della priorità inserita o all'annullamento della pianificazione e rimozione del paziente dalla lista d'attesa;
- monitoraggio semestrale sulla gestione delle liste d'attesa da parte della Direzione Sanitaria mediante l'analisi di appositi indicatori;
- invio di apposita segnalazione da parte della Direzione Sanitaria ai Responsabili di U.O. nel caso di rilevazione di anomalie negli indicatori esaminati;
- formalizzazione di un controllo a campione, da parte di un soggetto qualificato, esterno al processo di gestione delle liste d'attesa, sulla corretta attribuzione della classe di priorità, tenuto conto delle condizioni cliniche del paziente riscontrabili dalla documentazione disponibile (es.: referto prodotto in occasione della prima visita, anamnesi, diagnosi).

Gestione delle attività di front e back office di accettazione

- formale definizione dei canali mediante i quali presentare un reclamo;
- tracciabilità dei reclami ricevuti e del loro status (reclamo ricevuto, istruttoria in corso, reclamo chiuso);
- formale comunicazione alla struttura organizzativa interessata dell'avvenuta ricezione del reclamo e contestuale comunicazione all'utente dell'avvio della fase istruttoria;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 78 di 136

- formalizzazione di un controllo di completezza e accuratezza dell'istruttoria interna con indicazione delle criticità che hanno generato il reclamo e delle azioni intraprese o programmate per rimuoverne le cause;
- monitoraggio periodico dei reclami ricevuti e condivisione con i vertici aziendali;
- acquisizione da parte dell'addetto all'accettazione amministrativa della documentazione necessaria per accedere ai servizi assistenziali (documento d'identità, la tessera sanitaria, eventuali documenti di ricoveri precedenti, referti di esami e visite, altro);
- verifica da parte dell'addetto all'accettazione amministrativa, del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria presentate dall'utente;
- registrazione e tracciabilità delle operazioni di accettazione amministrativa mediante apposito strumento informatico;
- controllo di *back office* sull'effettiva esistenza e validità dei dati dei Pazienti per i quali è stata effettuata l'accettazione, mediante l'incrocio degli stessi con quelli provenienti da banche dati ufficiali esterne (es.: anagrafe tributaria, *black list*), e comunicazione formale di eventuali anomalie riscontrate;
- controllo a campione di corrispondenza tra il regime di ricovero (Ordinario o DH) prescritto dal medico e quello effettivamente attivato a seguito dell'accettazione amministrativa del paziente, nonché la segnalazione di eventuali anomalie all'OdV.

Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative o con fondi assistenziali

- formalizzazione di convenzioni con Enti assicurativi o fondi assistenziali e relativo monitoraggio periodico;
- inserimento del tariffario concordato nei sistemi informativi dell'Associazione e relativo aggiornamento;
- formale identificazione delle prestazioni che vengono inserite nelle richieste di rimborso alle compagnie assicurative o ai fondi assistenziali;
- verifica di completezza e accuratezza delle informazioni contenute nelle richieste di rimborso per le prestazioni erogate da trasmettere alle compagnie assicurative o ai fondi assistenziali;
- formale autorizzazione, da parte di adeguati soggetti muniti degli appositi poteri, alla trasmissione della richiesta di rimborso alle compagnie assicurative o ai fondi assistenziali;
- monitoraggio periodico delle liquidazioni ricevute e della loro coerenza con le richieste di rimborso presentate;
- tracciabilità della documentazione trasmessa e ricevuta nell'ambito dei rapporti con le compagnie assicurative e con i fondi assistenziali.

Gestione delle convenzioni con Enti pubblici e privati:

- stesura dell'apposito testo di convenzione da parte degli uffici preposti;
- coinvolgimento di tutti i soggetti aziendali interessati al fine di esprimere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, una valutazione preliminare sulla convenzione;
- formale conduzione delle attività di negoziazione con le controparti nel rispetto dei poteri formalmente conferiti;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 79 di 136

- identificazione del referente per la gestione operativa della convenzione;
- comunicazione a tutti i soggetti coinvolti dell'avvenuta stipula dell'accordo;
- formale approvazione e sottoscrizione del testo della Convenzione da parte del Direttore Generale e successiva archiviazione dell'originale nell'apposito fascicolo;
- formale trasmissione della Convenzione sottoscritta dalla Direzione al Referente;
- trasmissione da parte del proponente alla Direzione responsabile di proposte di stipula, rinnovo, modifica, recesso, scioglimento di una Convenzione;
- monitoraggio, da parte del Referente, sulla puntuale esecuzione dell'accordo e istituzione di un apposito flusso informativo da parte del Referente alla Direzione di riferimento in caso di criticità o problemi nell'ambito dell'attività oggetto di Convenzione.

Gestione delle sostanze psicotrope e stupefacenti

- obbligo di conservazione di sostanze stupefacenti e psicotrope in armadi chiusi a chiave, separati da altri medicinali;
- formale segnalazione alla Direzione Sanitaria in caso di smarrimento o sottrazione del Registro di Carico/Scarico, dei moduli di approvvigionamento, nonché di ogni altro evento che abbia inciso negativamente sulla custodia del medicinale stupefacente ed ogni improprio prelevamento, furto, manomissione dell'armadio;
- acquisto delle sostanze stupefacenti o psicotrope da parte della Farmacia Ospedaliera tramite apposita richiesta scritta, mediante utilizzo di un bollettario "buoni acquisto", conforme al Modello predisposto dal Ministero della Salute;
- conservazione della copia del buono-acquisto in possesso dell'acquirente per due anni dall'ultima registrazione;
- distribuzione dell'apposito ricettario per la richiesta farmaci alle singole U.O. da parte del servizio Farmacia, a seguito dell'annotazione, da parte di quest'ultima, del numero del ricettario distribuito;
- riconsegna dei ricettari di moduli esauriti da parte del Coordinatore Infermieristico alla Farmacia Ospedaliera, la quale provvederà alla loro archiviazione e, successivamente, alla loro distruzione, dopo due anni a decorrere dalla data dell'ultima registrazione;
- formalizzazione della richiesta di fornitura di stupefacenti da parte delle U.O. solo attraverso l'uso di ricettari, di cui il Coordinatore Infermieristico cura la conservazione;
- firma di ogni richiesta di stupefacenti da parte del Medico responsabile dell'Unità operativa o da un suo delegato la cui firma è depositata presso la Farmacia o da parte della Direzione Sanitaria;
- al momento della fornitura dei farmaci, annotazione su apposito modulo del ricettario di richiesta, da parte del responsabile del ritiro dei medicinali presso il Servizio di Farmacia, della data della consegna dei farmaci e conseguente sigla del modulo da parte di quest'ultimo;
- obbligo di annotazione sul registro di carico/scarico;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 80 di 136

- in caso di restituzione degli stupefacenti, obbligo dell'uso dell'apposito ricettario distribuito dal Servizio di Farmacia, previa richiesta scritta da parte del Responsabile dell'U.O. o di suo delegato;
- firma del modulo, valido per la restituzione di una sola forma farmaceutica ed un solo dosaggio di stupefacente, da parte del Responsabile di U.O. e dal Medico di Direzione Sanitaria;
- trascrizione sul registro di carico/scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope della quantità di farmaco restituita, con indicazione degli estremi del documento di reso;
- periodico monitoraggio della gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei reparti mediante la compilazione della *checklist* di autovalutazione, che, debitamente compilata, firmata e datata, deve essere inviata alla Farmacia Ospedaliera;
- esecuzione di inventari semestrali delle sostanze psicotrope e stupefacenti secondo quanto previsto negli appositi protocolli aziendali;
- controllo periodico a campione sulla validità degli scarichi registrati sul registro di carico/scarico dalle U.O., mediante la verifica della documentazione giustificativa, ad eccezione di quelli registrati;
- predisposizione di un report di monitoraggio periodico di tutti gli scarichi rilevati dalle U.O., con evidenza delle quantità scaricate per motivi diversi dalla somministrazione al paziente (es.: per dosi utilizzate parzialmente, rotture accidentali di fiale e flaconi o consegna a Pazienti in dimissione).

Valutazione di nuove tecnologie

- formale e motivata redazione della richiesta di introduzione di una nuova tecnologia (farmaco, dispositivo medico, attrezzatura, ecc.) da parte di ciascuna unità operativa, con espressa indicazione delle ragioni che hanno portato alla richiesta di quella specifica tecnologia;
- formale attestazione da parte del richiedente di assenza di conflitti di interessi con riguardo al produttore del farmaco/dispositivo/attrezzatura di nuova richiesta;
- tracciabilità dell'inoltro della richiesta mediante e-mail;
- identificazione di criteri predefiniti (ad es. criticità/urgenza della richiesta, data di arrivo, ecc.) per la selezione delle richieste di introduzione di nuovi farmaci o nuove tecnologie;
- coinvolgimento, nell'ambito del processo di valutazione della nuova tecnologia, di più uffici/servizi, ciascuno per l'area di propria competenza;
- formalizzazione di un documento di valutazione all'interno del quale sono esplicitati gli esiti della valutazione.

Comunicazione verso l'esterno

- rispetto di compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo con riferimento alla gestione dei rapporti con i mass media a scopo di comunicazione e/o promozione delle attività erogate;
- rispetto della correttezza e trasparenza nei rapporti con gli operatori e mass media nel rispetto dei principi di veridicità e corretta gestione;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 81 di 136

- rispetto dei principi di integrità, imparzialità e indipendenza nella comunicazione allo scopo di non influenzare impropriamente le decisioni dei *mass media*, non richiedendo trattamenti di favore;
- formale autorizzazione alla diffusione di informazioni ai media da parte dello S.M.O.M.;
- formale identificazione delle figure aziendali autorizzate ad intrattenere rapporti con i *mass media*;
- monitoraggio delle comunicazioni alla stampa o ad altri mezzi di informazione al fine di prevenire il rischio di diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti informazioni o dati rilevanti sulle condizioni dell'Associazione;
- formalizzazione del divieto di diffondere informazioni ai *mass media* che siano fuorvianti o non provvedimenti al vero, mascherando, ad esempio, una situazione di dissesto dell'Associazione;
- verifica di completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni ed i dati trasmessi ai *mass media* tramite comunicati stampa o conferenze stampa;
- formale approvazione nel rispetto dei poteri autorizzati definiti nei contenuti dei comunicati stampa;
- formale autorizzazione per la partecipazione di un dipendente, in qualità di *speaker*, ad eventi pubblici/convegni/tavoli di lavoro;
- verifica preventiva da parte degli uffici preposti, formale autorizzazione della Direzione e dello S.M.O.M. circa i contenuti e la forma di ogni iniziativa di comunicazione relativa all'Associazione;
- definizione di un espresso iter autorizzativo per l'utilizzo da parte di soggetti terzi o interni dello stemma dell'Associazione.

Erogazioni liberali a terzi

- esistenza di segregazione tra chi richiede le sponsorizzazioni/donazioni e chi le autorizza;
- esecuzione di una verifica sui destinatari delle iniziative, finalizzata ad accertare, tra l'altro, anche le caratteristiche dell'Ente/soggetto in relazione all'onorabilità dello stesso oltre che all'assenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- evidenza delle motivazioni sottostanti e delle valutazioni effettuate in relazione all'opportunità di effettuare donazioni/sponsorizzazioni;
- formale autorizzazione all'esecuzione dell'iniziativa;
- formalizzazione di ogni iniziativa mediante un contratto (in caso di sponsorizzazione);
- richiesta formale di riscontro al beneficiario dell'iniziativa finalizzata a verificare l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazione) o l'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati (in caso di donazioni);
- divieto di effettuare pagamenti:
 - con modalità diverse dal bonifico bancario;
 - su conti di Paesi diversi da quelli di residenza/sede, salvo i casi eccezionali, espressamente definiti;
- esistenza di segregazione tra chi effettua l'istruttoria sulle proposte di donazione pervenute, chi effettua le valutazioni di competenza e chi ne autorizza formalmente la ricezione;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 82 di 136

- esecuzione di una verifica sul donante, finalizzata ad accertare, tra l'altro, anche le caratteristiche dell'Ente/soggetto in relazione all'onorabilità dello stesso, all'assenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi;
- verifica circa l'eventuale provenienza del denaro da Paesi inseriti nelle *black list*;
- tracciabilità delle motivazioni sottostanti la donazione e delle relative valutazioni effettuate;
- formalizzazione di una comunicazione al donante in merito all'accettazione della donazione;
- obbligo di indicazione, per tutti i tipi di donazione proposti (donazione di beni mobili, in denaro, di beni immobili ecc.), del valore economico della donazione, nonché della destinazione e dell'eventuale vincolo modale;
- formalizzazione di un report periodico delle donazioni (sia che si tratti di somme di denaro che di beni) ricevute;
- autorizzazione scritta da parte della Direzione e formalizzazione di un controllo di monitoraggio sulle donazioni ricevute dalle case farmaceutiche/produttori di dispositivi medici o di apparecchiature elettromedicali (o da soggetti a queste collegate), volto ad individuare tutte le donazioni provenienti da quelle che stanno finanziando (o hanno finanziato, o finanzieranno a breve) studi e sperimentazioni cliniche, e previsione, in tal caso, di specifici approfondimenti sull'esito degli studi/sperimentazioni e sui possibili interessi dei soggetti finanziatori all'ottenimento di determinati risultati;
- formalizzazione di un controllo di monitoraggio sulle donazioni provenienti da soggetti che risultano in lista d'attesa per lo svolgimento di trattamenti sanitari presso l'Associazione, prevedendo la formalizzazione di specifici approfondimenti laddove necessario;
- formalizzazione di un controllo di monitoraggio sul corretto utilizzo delle somme ricevute mediante donazioni/offerte/liberalità, da parte di un soggetto di adeguato livello organizzativo diverso da quello che ne ha gestito la ricezione;
- formalizzazione di un controllo di monitoraggio sulla destinazione e l'impiego dei beni (es.: strumentazione medica) ricevuti tramite la donazione, volto a verificare che gli stessi non siano stati riutilizzati a scopi illeciti (es.: corruzione).

Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza

- rispetto di ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- rispetto delle disposizioni del Codice Etico dell'Associazione;
- rispetto dell'iter autorizzativo per l'attribuzione di omaggi e definizione di tipologie e limiti;
- tracciabilità dell'approvazione all'erogazione di omaggi e dei destinatari degli stessi;
- limitazione dell'erogazione di omaggi a Pazienti, Fornitori ed Enti, in occasione di festività o eventi, e comunque purché in linea con gli scopi di promozione e di comunicazione stabiliti dell'Associazione;
- definizione dei criteri entro i quali l'omaggio erogato/ricevuto possa essere considerato di modico valore, ossia tale da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 83 di 136

- preventiva autorizzazione del proprio superiore gerarchico, munito di idonei poteri di spesa, per l'organizzazione di pranzi/cene di rappresentanza;
- previsione di un espresso divieto nel procedere alla spesa in assenza di capienza di budget;
- formale definizione dei limiti di importo relativi alle spese di rappresentanza e delle relative modalità di rendicontazione;
- svolgimento di un controllo di merito sui giustificativi presentati per il rimborso delle spese di rappresentanza sostenute;
- archiviazione della documentazione cartacea relativa al processo di rimborso delle spese di rappresentanza da parte dell'area amministrativa.

Approvvigionamento di beni, servizi e lavori

- individuazione del fabbisogno di beni o servizi da acquisire;
- predisposizione di una specifica richiesta di acquisto, mediante la compilazione di un form standard;
- monitoraggio sulla capienza del budget assegnato;
- chiara definizione dei compiti, ruoli e responsabilità per lo svolgimento delle attività di qualifica e valutazione dei Fornitori;
- controllo dell'eventuale presenza dei Fornitori nelle *black list* di riferimento stilate da organizzazioni internazionali;
- verifica dei documenti propedeutici richiesti al fornitore e verifica dell'attendibilità delle informazioni fornite in sede di valutazione documentale;
- valutazione del Fornitore sulla base di criteri oggettivi (capacità gestionale tecnica e organizzativa/produttiva, compliance dei sistemi di gestione per la sicurezza, la salute e l'ambiente, puntualità nelle consegne, solidità economico-finanziaria, affidabilità commerciale);
- esecuzione degli acquisti in conformità a quanto previsto dall'apposito regolamento aziendale;
- formalizzazione del divieto di frazionare artificiosamente gli ordini per l'esecuzione degli acquisti, in conformità con quanto previsto dagli appositi strumenti normativi aziendali;
- effettuazione di una valutazione tecnica ed economica, delle offerte pervenute tramite preventivo e selezione dell'offerta sulla base di criteri oggettivi;
- archiviazione dei preventivi pervenuti;
- formalizzazione da parte dell'Articolazione Gestione Fornitori del rapporto con la controparte terza;
- presenza, all'interno dell'articolato contrattuale, della clausola di presa visione e accettazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo dell'Associazione;
- firma del contratto da parte dei soggetti aziendali dotati degli adeguati poteri ai fini dell'autorizzazione all'impegno di spesa;
- archiviazione, in forma cartacea e digitale, del contratto formalizzato e firmato;
- emissione, invio e archiviazione dell'OdA da parte dell'Articolazione Gestione Fornitori;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 84 di 136

- verifica da parte del personale addetto, in sede di ricezione della merce, della corrispondenza tra la bolla, la merce consegnata e l'ordine emesso;
- verifica e attestazione, della corretta esecuzione dei servizi erogati da soggetti terzi;
- svolgimento delle fasi di contabilizzazione della fattura e successivo pagamento in coerenza con le procedure aziendali;
- gestione delle consulenze e degli incarichi di prestazioni professionali in coerenza con le procedure aziendali;
- individuazione da parte del Responsabile della Direzione/funzione proponente di almeno due (Consulenti, persone fisiche o Società) a cui chiedere l'offerta tecnico-economica;
- presenza, all'interno delle richieste di preventivo, di tutte le informazioni necessarie al Consulente (o alla Società) perché possa redigere un'offerta completa ed esaustiva ed espressa indicazione circa la documentazione necessaria atta a qualificare il professionista o la Società (iscrizione ad albi professionali, curriculum aggiornato, assicurazioni professionali, referenze etc.);
- formalizzazione dell'incarico tramite adozione di uno standard contrattuale predefinito;
- inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico dell'Associazione, al fine di promuovere comportamenti conformi ai principi etici aziendali e prevedere misure sanzionatorie di eventuali comportamenti/condotte ad essi contrari;
- formalizzazione di tutte le spese collegate alla consulenza, incluse eventuali spese di viaggio o di studio, in ottemperanza a quanto previsto nelle altre procedure vigenti;
- invio di copia dell'ordine di acquisto approvato, con allegata la richiesta di acquisto, all'area incaricata di effettuare i necessari riscontri all'atto del ricevimento della fattura;
- verifica da parte dell'area amministrativa, che gli importi esposti in fattura coincidano con l'ordine di acquisto e, per le prestazioni continuative regolate da contratto, verifica della congruenza tra importo fatturato ed importo indicato nel contratto;
- formale segnalazione da parte dell'area amministrativa, in caso di incongruenza tra l'ordine di acquisto/contratto e la fattura del professionista, al fine di valutare se procedere alla richiesta di emissione di nota di variazione ovvero a modifica dell'ordine di acquisto;
- formale approvazione, dietro presentazione di regolare fattura, dell'erogazione di eventuali pagamenti in acconto, se previsti dal contratto;
- saldo della prestazione solo dopo attestazione della conclusione della prestazione resa;
- autorizzazione al pagamento da parte dei soggetti formalmente individuati;
- archiviazione presso i singoli uffici di tutta la documentazione relativa alla consulenza/prestazione professionale richiesta.

Gestione delle consulenze e degli incarichi di prestazioni professionali

- Segregazione delle funzioni tra chi propone il ricorso alla consulenza e chi sottoscrive il contratto, ove possibile;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 85 di 136

- Formalizzazione dell'incarico attraverso uno standard contrattuale predefinito ed utilizzo, ove possibile, dei tariffari professionali per la definizione del compenso;
- Formalizzazione del principio di alternanza/rotazione dei consulenti ove applicabile;

Gestione della selezione, assunzione, remunerazione e incentivazione del personale

- formale manifestazione della necessità di una revisione del proprio organico da parte dell'Unità Organizzativa richiedente in coerenza con le politiche aziendali e dopo aver effettuato le opportune valutazioni tecnico-organizzative;
- inoltro di formale richiesta di avvio del processo di selezione da parte del Responsabile di U.O.C., previa condivisione del Responsabile di U.O.S., acquisito il parere favorevole della Direzione di afferenza;
- formale inoltro della richiesta di assunzione all'Ufficio Risorse Umane;
- valutazione di coerenza della richiesta ricevuta, da parte della Ufficio Risorse Umane, con le politiche aziendali nonché con la pianificazione annuale delle risorse;
- avvio del processo di selezione per assunzioni non previste a budget previo parere del Direttore Generale, nell'ipotesi di profili tecnico-amministrativi e dei pareri del Direttore Sanitario, nell'ipotesi di profili clinico-sanitari;
- valutazione, ai fini della ricerca di personale, delle domande di assunzione e dei CV presenti all'interno dell'archivio informatico;
- applicazione del principio di trasparenza nelle scelte poste in essere riguardo l'eventuale processo di ricerca sul mercato esterno (ad es. utilizzo adeguatamente formalizzato di Società esterne preposte alla ricerca di risorse umane);
- selezione di personale del ruolo amministrativo e tecnico sulla base dei profili professionali, mediante valutazione del titolo di studio idoneo per la posizione di lavoro da ricoprire, l'adeguatezza delle competenza/esperienze rispetto alla posizione professionale;
- compilazione, da parte dei candidati, di un apposito "modulo di selezione", archiviato a cura dell'Ufficio Risorse Umane;
- corretta archiviazione delle schede di valutazione debitamente compilate durante l'iter di selezione da parte dell'Ufficio Risorse Umane;
- esecuzione di concorsi per la selezione di candidati da assumere;
- firma della lettera di assunzione da parte del candidato e del Direttore Generale;
- raccolta ed esame della documentazione necessaria ai fini dell'assunzione (titolo di studio originale o in copia autenticata, iscrizione all'Albo, carichi pendenti, casellario giudiziario);
- sottoscrizione da parte dei candidati selezionati della dichiarazione di adesione alle finalità dell'Associazione e della dichiarazione di non trovarsi in una situazione di incompatibilità;
- esistenza di un sistema strutturato e formalizzato per la valutazione dei neoassunti;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 86 di 136

- formale sottoscrizione da parte del candidato di una dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse;
- formale definizione dei principi sui quali si fonda il sistema di remunerazione e incentivazione dell'Associazione, che prevede la proporzionalità tra obiettivi raggiunti e bonus erogati;
- definizione degli obiettivi basata su criteri di specificità, oggettività, misurabilità, nonché realizzabilità;
- formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle performance del personale;
- approvazione, in coerenza alle deleghe in essere, dell'esito delle valutazioni delle performance del personale;
- formale definizione dei criteri di determinazione e attribuzione dei provvedimenti retributivi (incentivi, bonus, premi, ecc.) ai Dipendenti, sulla base delle performance degli stessi e delle relative regole di calcolo;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dei provvedimenti retributivi concessi ai Dipendenti e delle relative promozioni, ove previste.

Amministrazione del personale

- monitoraggio della presenza in servizio dei Dipendenti dell'Associazione mediante sistema informatico di rilevazione delle presenze;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di ferie/straordinari/permessi dei Dipendenti e relativo monitoraggio;
- verifica della completezza e accuratezza del calcolo degli importi riportati nei cedolini;
- sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni ed agli oneri fiscali e previdenziali, nonché dei documenti da trasmettere agli Enti di assistenza e previdenza.

Gestione delle trasferte e delle note spese

- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'esecuzione di trasferte;
- formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione;
- definizione di un apposito iter autorizzativo per l'erogazione di anticipi ai Dipendenti in caso di trasferte;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dell'eventuale superamento dei suddetti limiti di importo;
- verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività svolte e la documentazione di supporto;
- verifica della completa ed accurata rendicontazione dei giustificativi;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di rimborso delle spese di trasferta;
- monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai Dipendenti finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 87 di 136

Gestione dei contenziosi (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali) in tutti i gradi di giudizio

- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'Associazione in giudizio e nei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- definizione e condivisione delle strategie processuali con la Presidenza e la Direzione dell'Associazione;
- monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso e delle relative spese, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa e fornire alla Direzione Amministrativa i dati necessari al calcolo del Fondo Rischi e Oneri;
- specifici flussi di *reporting* al vertice della Associazione in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle procure in essere, delle proposte transattive;
- selezione di legali e Consulenti, sulla base di *best practice* vigenti, nel rispetto dei criteri di onorabilità e competenza del professionista e conferimento ai medesimi di incarichi tramite contratto/lettera di incarico predisposte sulla base dei format aziendali;
- inserimento nei contratti di consulenza della clausola di rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico dell'Associazione al fine di sanzionare eventuali comportamenti contrari ai principi etici aziendali;
- rendicontazione e monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati;
- formalizzazione dell'obbligo per i Consulenti e i legali incaricati di documentare adeguatamente l'attività prestata e successiva attestazione da parte della struttura che si è avvalsa della loro opera sull'effettività della prestazione, prima della liquidazione dei relativi onorari.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- rispetto di ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione della tesoreria, nonché nell'apertura e gestione dei conti correnti;
- monitoraggio periodico delle transazioni finanziarie, finalizzate a verificare che siano effettuate, nel rispetto delle normative applicabili, nei confronti di controparti effettivamente esistenti e per prestazioni effettivamente ricevute;
- completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni di incassi, pagamenti e delle operazioni di tesoreria, previa verifica della completezza e accuratezza della documentazione a supporto;
- impiego delle risorse finanziarie mediante fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, servizi, lavori (a commessa e fuori commessa) e delle consulenze a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuato e/o in linea con le previsioni contrattuali;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 88 di 136

- verifica da parte dell'area amministrativa circa l'esistenza di autorizzazione alla spesa e in caso di dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, effettuazione di adeguati approfondimenti da parte della Direzione Amministrativa;
- pagamenti da parte dell'area amministrativa solo per fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- controllo periodico da parte dell'area amministrativa di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie);
- formalizzazione dell'iter approvativo di spesa per gli acquisti a mezzo cassa;
- definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute a mezzo cassa della coerenza e completezza delle spese sostenute tramite la cassa rispetto alla documentazione giustificativa a supporto.

Gestione degli asset

- segregazione dei ruoli nell'ambito del processo di gestione degli asset e di selezione dei potenziali acquirenti/locatari;
- identificazione delle funzioni autorizzate ad intrattenere rapporti con i potenziali acquirenti/locatari;
- tracciabilità degli asset e dei beni di proprietà dell'Associazione;
- verifica di congruità dei corrispettivi derivanti dalla cessione di beni/asset aziendali o derivanti dalla locazione degli stessi, rispetto alle condizioni di mercato e relativo monitoraggio periodico circa il puntuale pagamento del canone;
- verifica degli adempimenti in materia ambientale e di salute e sicurezza relativi alla gestione dei beni locati;
- formalizzazione dei criteri di valutazione e di selezione di potenziali acquirenti/locatari (ivi inclusi profili di incompatibilità, verifica anagrafica degli acquirenti/locatari e verifica dell'integrità degli stessi);
- formalizzazione dei rapporti con gli acquirenti/locatari attraverso accordo scritto che dettagli le condizioni di acquisto/locazione dell'asset.

Gestione delle attività commerciali

- chiara identificazione e segregazione tra chi effettua la *due-diligence*, chi autorizza i contratti, chi monitora le attività svolte, chi autorizza i pagamenti;
- formale definizione di una proposta scritta, in cui sono espone le motivazioni, l'oggetto, la durata, l'area in cui dovrebbe svolgersi l'attività oggetto del contratto e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle prestazioni fornite;
- formale definizione, all'interno della proposta scritta di incarico, di una rosa di nominativi per la selezione dell'agente, ove possibile;
- obbligo, per i possibili agenti sia persone fisiche che giuridiche, di dichiarare:
 - i. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
 - ii. di aver ricevuto e di aver preso visione del Modello e del Codice Etico della Associazione, di averne ben compreso il contenuto e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
- esecuzione di una *due-diligence*, atta ad accertare l'affidabilità etica e l'onorabilità dell'agente, nonché eventuali potenziali situazioni di conflitto di interesse o influenza impropria con riferimento a relazioni

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 89 di 136

personali o professionali o familiari tra il potenziale agente e membri di Pubbliche Amministrazioni, Società a controllo pubblico, Fornitori;

- verifica, supportata da evidenze formali, atta ad accertare che i compensi da riconoscere all'agente siano in linea con le leggi e i regolamenti vigenti nel Paese dove il servizio deve essere erogato;
- definizione ed adozione di un testo standard di contratto (con una previsione, all'interno, di una clausola di responsabilità amministrativa ex. D. Lgs. 231/2001);
- effettuazione dei pagamenti esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nelle fatture a persona fisica o giuridica coincidente con l'agente;
- introduzione nel contratto di clausole contrattuali con le quali l'agente si impegna a:
 - i. rispettare tutte le leggi e norme applicabili nel territorio in cui saranno forniti i servizi;
 - ii. ad essere conforme a tutte le norme anticorruzione applicabili all'Associazione;
 - iii. a non promettere o dare denaro o utilità ad Entità private al fine di facilitare l'Associazione nell'ottenere vantaggi non dovuti;
 - iv. ad indennizzare l'Associazione in caso di danni o sofferenze conseguenti al mancato rispetto delle leggi e norme applicabili;
- verifica, supportata da evidenze formali, preventiva al pagamento delle provvigioni, di coerenza tra la fattura emessa, le attività svolte e quanto pattuito contrattualmente;
- archiviazione di tutta la documentazione di supporto all'incarico con l'agente.

Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

- rispetto di compiti, ruoli e responsabilità definiti;
- rispetto delle procure;
- vigilanza, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, sull'effettivo mantenimento dell'indipendenza da parte della Società di revisione;
- formale identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione ed approvazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- verifiche, supportate da evidenze formali, atte ad accertare la completezza delle informazioni presenti in fattura al fine di procedere al pagamento;
- verifiche, supportate da evidenze formali, atte a prevenire la doppia registrazione della stessa fattura;
- segregazione delle funzioni tra chi provvede alla creazione dell'anagrafica del fornitore, chi rilascia il bene al pagamento e chi lo esegue;
- tracciabilità, attraverso i sistemi informativi aziendali, di tutte le fatture e verifica dell'esistenza di un bene (fattura firmata, e-mail, comunicazione interna o altro) al fine di rendere la fattura pagabile;
- riconciliazioni periodiche, almeno trimestrali, tra la contabilità gestionale e la contabilità generale;
- formale accertamento dei costi di competenza attraverso la verifica della corretta registrazione delle fatture da ricevere;
- formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 90 di 136

- esistenza di un sistema di archiviazione delle registrazioni contabili;
- documentabilità e tracciabilità della consegna dell'attestazione di bilancio da parte della Società di revisione sottoscritta dal massimo vertice esecutivo e dal Presidente.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 91 di 136

12 PARTE SPECIALE G – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

12.1 DESCRIZIONE DEI REATI

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel Codice Penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-quater. 1). La ratio della norma è di sanzionare Enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile dall'Associazione è il seguente:

Parte speciale G Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e art. 583-bis c.p.

Tale norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La norma punisce inoltre chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

12.2 AREE A RISCHIO

In relazione al reato di mutilazione degli organi genitali femminili sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio e le seguenti attività sensibili:

- ricoveri;
- erogazione di prestazioni ambulatoriali;
- esecuzione di esami diagnostici.

12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di evitare il verificarsi del suddetto reato previsto dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Associazione, è fatto divieto di:

- porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-quater 1 del D. Lgs. 231/2001;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 92 di 136

- cagionare ai Pazienti, in assenza di specifiche esigenze terapeutiche, mutilazioni in generale e in particolare, quelle degli organi genitali femminili;
 - usufruire della struttura o dei mezzi dell'Associazione per ospitare attività legate al reato sopra richiamato.
- Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:
- garantire che l'erogazione delle prestazioni cliniche sia coerente con la normativa applicabile e l'assetto accreditato dell'Associazione;
 - assicurare la più appropriata erogazione delle prestazioni istituzionali dell'Associazione;
 - attuare i protocolli e i trattamenti clinici in conformità con il Codice di Deontologia Medica, assicurando le cure appropriate, efficaci ed efficienti, nel rispetto della dignità del paziente;
 - promuovere l'utilizzo del consenso informato, quale strumento utile affinché ciascun paziente comprenda e condivida il proprio percorso diagnostico-terapeutico, possa prendere decisioni consapevoli, nonché acquisire il consenso informato laddove richiesto dalla normativa vigente e dalle procedure interne;
 - gestire le cartelle cliniche e altra documentazione relativa al processo di diagnosi e cura in conformità ai requisiti di legge, garantendo tracciabilità, chiarezza, accuratezza, appropriatezza e veridicità delle registrazioni;
 - rispettare la vita, la dignità umana e tutti i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
 - rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale degli esseri umani.

12.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

In relazione a tale tipologia di reato, considerate le peculiarità connesse alla sua ipotetica realizzazione, con particolare riferimento all'area di attività nell'ambito della quale può verificarsi la commissione del reato, ovvero lo svolgimento delle attività clinico-assistenziali in regime SSN e privato, valgono essenzialmente i presidi di carattere generale individuati nel Modello e le regole di condotta sopra delineate che disciplinano, complessivamente, gli aspetti etico-comportamentali che devono essere osservati da tutti i Destinatari del Modello Organizzativo, nonché i principi dettati dal Codice Etico dell'Associazione.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 93 di 136

13 PARTE SPECIALE H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

13.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si fornisce una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-quinquies del Decreto (di seguito i "Reati contro la personalità individuale").

In coerenza con l'articolo 3 del presente documento nel prosieguo si farà riferimento alla tabella riportata all'articolo 3.2 per individuare le categorie di reato ricomprese nel D. Lgs. 231/2001:

Parte speciale H Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600 c.p.
Prostituzione minorile	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600-bis c.p.
Pornografia minorile	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600-ter c.p.
Detenzione di materiale pornografico	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600-quater.1 c.p.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 600-quinquies c.p.
Tratta di persone	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 601 c.p.
Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 602 c.p.
Adescamento di minorenni	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 609-undecies c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 25 – quinquies D. Lgs. 231/2001 e art. 603-bis c. p.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 94 di 136

Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche. È altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater c. p.).

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c. p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600-quater1 c. p.).

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c. p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c. p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c. p.. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 95 di 136

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Adescamento di minorenni (art. 609 c. p.)

Il reato di adescamento di minorenni punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. *"per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione"*.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c. p.)

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si configura nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

13.2 AREE A RISCHIO

Non è escludibile che qualcuno, specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti internet, tenda a cogliere le immagini di soggetti in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste. Sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di illeciti riconducibili a reati contro la personalità individuale:

- gestione delle attività relative agli studi clinici;
- svolgimento delle attività relative agli studi clinici e di ricerca;
- gestione della selezione, dell'assunzione, della remunerazione e dell'incentivazione del personale.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 96 di 136

13.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Soggetti Apicali dell'Associazione, Dirigenti e Dipendenti ("esponenti aziendali"), nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed ai referenti interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati contro la personalità individuale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una delle soggezioni indicate nell'articolo 600 del c.p.;
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o di altra utilità economica;
- tenere comportamenti che inducano allo sfruttamento dei minori;
- detenere nei locali, nelle aree o negli strumenti aziendali, materiale (anche virtuale) pornografico, pedopornografico, nonché realizzare materiale pornografico/pedopornografico;
- distribuire o divulgare notizie e informazioni che favoriscano l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori o immagini pornografiche;
- organizzare o propagandare iniziative volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone o indurle all'ingresso, al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato;
- acquistare o alienare persone che si trovino ridotte in schiavitù;
- usufruire della struttura o dei mezzi dell'Associazione per ospitare, anche occasionalmente, attività legate ai reati sopra richiamati;
- reclutare minori in età non lavorativa;
- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, Fornitori o Partner commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 97 di 136

del lavoro di minori o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;

- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare la vita, la dignità umana e tutti i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- improntare i comportamenti alla tutela dei Pazienti con particolare riguardo ai Pazienti minori;
- utilizzare in modo opportuno lo strumento di internet che non può essere in alcun modo orientato all'adescamento di minori o alla visualizzazione di materiale virtuale pedopornografico;
- attuare i protocolli e i trattamenti clinici in conformità con il Codice di Deontologia Medica, assicurando le cure appropriate, efficaci ed efficienti, nel rispetto della dignità del paziente;
- rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale degli esseri umani;
- garantire che il processo di acquisizione del consenso consenta ai Pazienti di prendere decisioni volontarie, fondate sulla partecipazione alla ricerca clinica;
- garantire ai Pazienti che la partecipazione alla ricerca clinica sia su base volontaria e il rifiuto di partecipare o il ritiro in qualsiasi momento non possa compromettere l'assistenza o l'accesso ai servizi;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori, i colleghi e gli Utenti un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- assumere il personale della Società con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, anche in termini di retribuzioni (coerenza rispetto alla quantità e qualità della prestazione lavorativa), orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui l'Associazione collabora (Fornitori, Consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dall'Associazione.

13.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 98 di 136

Svolgimento delle attività clinico–assistenziali in regime SSN e privato

- Fornire apposita informativa sulla diagnosi e sulle terapie da seguire, sia al genitore o al legale rappresentante del minore, sia al minore stesso, in modo adeguato alla sua età e alla sua capacità di comprensione;
- acquisizione, nel caso di minori, del modulo di consenso informato sottoscritto da parte dei genitori o del legale rappresentante, in conformità alla normativa e alle procedure interne;
- definizione di processi valutativi di eventi/incidenti a Pazienti anomali rispetto alla patologia o alle condizioni cliniche dell'utenza.

Gestione della selezione, assunzione, remunerazione e incentivazione del personale

- Predisposizione e monitoraggio dello scadenziario riportante l'elenco del personale con permesso di soggiorno e le relative date di validità;
- corresponsione di retribuzione non inferiori rispetto alle previsioni dei contratti di lavoro applicabili;
- rispetto della normativa relativa a orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie;
- rispetto delle condizioni di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

13.5 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 99 di 136

14 PARTE SPECIALE I – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

14.1 DESCRIZIONE DEI REATI

La Legge 03 agosto 2007, n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-septies che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente ai delitti in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In coerenza con l'articolo 3 del presente documento nel prosieguo si farà riferimento alla tabella riportata all'articolo 3.2 per individuare le categorie di reato ricomprese nel D. Lgs. 231/2001:

Parte speciale I Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 –Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	
Omicidio colposo	Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 e art. 589 c.p.
Lesioni personali colpose	Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 e art. 590 comma 3 c.p.
Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario	Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 e art. 590 sexies c.p.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'oggettività giuridica tutelata è la vita umana. Questa viene protetta dallo Stato non solo nell'interesse dell'individuo, per il quale di regola costituisce il bene supremo, ma anche nell'interesse della collettività.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 100 di 136

123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in un'alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. *mobbing*). Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime.

Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Sono, invece, lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In entrambi i casi, la responsabilità dei soggetti preposti nell'Associazione all'adozione ed attuazione delle misure preventive, sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 101 di 136

manca nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (art. 590 sexies c.p.)

“Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Ne consegue che l'Associazione dovrà vigilare al fine di assicurarsi che tutti gli operatori interessati si muovano esclusivamente nell'assoluta osservanza della normativa vigente e dei protocolli aziendali.

14.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche per la tutela della sicurezza salute e igiene nei luoghi di lavoro, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuali atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, del primo soccorso e delle attività di lotta agli incendi;
- gestione degli approvvigionamenti;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 102 di 136

- gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

14.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

L'Associazione in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro, sancito dall'art. 2087 c.c. – ha adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D. Lgs. 626/1994, nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino alla recente introduzione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per l'Associazione a protezione delle proprie risorse umane e di terzi. In tale contesto, l'Associazione si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

L'Associazione ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente, coinvolgendo e sensibilizzando tutto il personale e i Collaboratori Esterni. Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità dei Soggetti Apicali, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Nel contesto di detta organizzazione, risulta centrale anzitutto la figura del datore di lavoro, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D. Lgs. 81/08 come il *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei Dipendenti.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- collaborare e/o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi previsti nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, nelle attività lavorative dell'Associazione comportamenti imprudenti o negligenti che possano costituire un pericolo per la sicurezza, propria o di terzi.

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti a:

- procedere alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- agire con l'obiettivo di garantire una gestione efficace della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro;
- svolgere le riunioni periodiche secondo quanto previsto dall'art. 35 D. Lgs 81/08;
- assicurare la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dalla normativa;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 103 di 136

- garantire l'idoneità delle risorse umane, in termini di numero, qualifica professionale, formazione e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Associazione.

Inoltre, tutti i lavoratori sono tenuti a:

- svolgere le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché delle specifiche normative di prevenzione;
- seguire nello svolgimento delle attività lavorative le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai soggetti preposti dallo stesso;
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale o collettivi;
- utilizzare correttamente le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro, conformemente alle istruzioni ricevute;
- svolgere le attività lavorative dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative;
- rispettare gli standard normativi tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- segnalare alle strutture competenti, le eventuali deficienze dei dispositivi, delle apparecchiature e delle altre attrezzature, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;
- garantire la definizione e l'aggiornamento, in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell'Associazione, del sistema di procure, con particolare riferimento alle responsabilità, ai compiti e ai poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene;
- rispettare l'obbligo di non rimuovere o modificare o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- rispettare l'obbligo di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nel rispetto della periodicità prevista;
- segnalare la propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

14.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari:

- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico-fisico e biologico, al fine di adempire alle norme riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- accertamento della situazione degli ambienti di lavoro e dell'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, con data certa e firma del Datore di Lavoro, del RSPP e del MC (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP) e con la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 104 di 136

dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, le apparecchiature e gli impianti impiegati nelle attività;

- periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in riferimento alle modifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle sostanze pericolose;
- implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro come richiesto dall'art. 30 D. Lgs. 81/08;
- identificazione e tracciabilità, mediante documenti organizzativi interni e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, ai Dirigenti, ai Preposti, al Medico Competente, al RSPP. Tali documenti devono essere tempestivamente divulgati agli interessati nei casi previsti (ad esempio: ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL ecc.);
- con riguardo alla gestione del primo soccorso, formale identificazione degli addetti e tracciabilità della formazione effettuata e dei relativi aggiornamenti;
- adozione di un adeguato sistema per la gestione delle emergenze che preveda:
 - la predisposizione e l'aggiornamento del piano di emergenza;
 - lo svolgimento di periodiche prove di evacuazione con predisposizione della relativa documentazione;
 - l'identificazione dei componenti delle squadre antincendio, opportunamente formati;
- esplicita richiesta e formale valutazione, nell'ambito della selezione dei Fornitori (in particolare degli appaltatori e dei Fornitori d'opera), dei costi per la sicurezza sul lavoro (tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso);
- formalizzazione delle regole in materia di assegnazione, verifica e gestione degli appalti, anche senza cantiere, nonché del relativo monitoraggio; in dettaglio le procedure devono prevedere che:
 - nelle attività di assegnazione di un appalto, in funzione dei rischi derivanti dall'appalto, sia stata effettuata preventiva comunicazione alla ditta appaltatrice, dei rischi presenti nell'ambiente in cui essa sia destinata ad operare e siano stati espletati i connessi adempimenti richiesti dalla normativa vigente (i.e. elaborazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 DLgs.81/08);
 - sia effettuata, prima dell'esecuzione dell'ordine, una verifica di conformità della documentazione;
 - siano stati ottemperati, prima dell'avvio dei lavori, tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
 - in caso di cantiere in cui sia prevista la presenza di più imprese, nomina del Coordinatore della Sicurezza tenuto a predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori;
- nomina del Medico Competente, con formale accettazione dell'incarico;
- designazione da parte del Datore di Lavoro del RSPP;
- elezione dei RLS da parte degli aventi diritto;
- strutturazione dei flussi informativi verso il RSPP e il MC da parte delle varie componenti aziendali di dati necessari;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 105 di 136

- aggiornamento/implementazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definizione ed implementazione da parte dell'Associazione di un sistema di verifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che garantisca la tracciabilità delle registrazioni;
- formalizzazione, anche come allegato del Documento di Valutazione dei Rischi, del piano miglioramento delle misure di sicurezza e monitoraggio della sua attuazione;
- predisposizione del Protocollo Sanitario a cura del Medico Competente elaborato sulla base della valutazione dei rischi;
- monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori in riferimento ai rischi specifici con istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio;
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'Associazione per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello;
- effettuazione di sopralluoghi periodici e formalizzazione delle risultanze da parte del Medico Competente, anche congiuntamente al SPP;
- definizione, implementazione e monitoraggio del programma annuale di formazione, informazione e addestramento in materia di salute e sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nel processo in base ai rischi, ruoli e alle responsabilità;
- accessibilità alle informazioni concernenti il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione da parte dei RLS;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate, al fine di riscontrarne eventuali aree di miglioramento;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e dei quasi infortuni;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza;
- utilizzo di segnaletica circa il divieto per i Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici;
- consultazione e coinvolgimento dei RLS, laddove necessario, nell'ambito dei sopralluoghi effettuati dal SPP e dal Medico Competente;
- nei trasferimenti interni ed esterni, in particolare nel caso si utilizzino mezzi di trasporto aziendali, osservanza di tutte le precauzioni in materia di sicurezza (ad esempio verifica della regolare manutenzione degli automezzi, verifica della regolare copertura assicurativa, ecc.);
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale;
- gli ambienti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni di legge e di quelle dei fabbricanti, dando evidenza documentale degli interventi effettuati.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 106 di 136

14.5 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto che impone la previsione nel Modello Organizzativo di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati l'art. 25 septies, che riguardano le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

L'OdV deve inoltre essere informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dall'Associazione con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

L'OdV, deve comunicare alla Direzione, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 107 di 136

15 PARTE SPECIALE L - REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

15.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Il D. Lgs. 231/2001 all'art.25-octies, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminoso e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha esteso l'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). Inoltre, l'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio all'art. 648-ter.1 c.p., prevedendo altresì il suo inserimento all'interno dell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001. Con il D.Lgs. 195/2021 è stata estesa la punibilità dei reati di cui agli articoli in oggetto anche laddove il denaro o le cose provengano da contravvenzione.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Parte speciale L Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001 – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
Ricettazione	Art. 25–octies D. Lgs. 231/2001 e art. 648 c.p.
Riciclaggio	Art. 25–octies D. Lgs. 231/2001 e art. 648-bis c.p.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 25–octies D. Lgs. 231/2001 e art. 648-ter c.p.
Autoriciclaggio	Art. 25–octies D. Lgs. 231/2001 e art. 648-ter.1 c.p.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, 7-bis. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la coscienza e la volontà da parte di chi agisce di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 108 di 136

È inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene. La sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene. Con il D.Lgs. 195/2021 è stata estesa la punibilità del reato anche laddove il denaro o le cose provengano da contravvenzione.

Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma è volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca. Con il D.Lgs. 195/2021 è stata estesa la punibilità del reato anche laddove il denaro o le cose provengano da contravvenzione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c. p.. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 109 di 136

elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Con il D.Lgs. 195/2021 è stata estesa la punibilità del reato anche laddove il denaro o le cose provengano da contravvenzione.

Autoriciclaggio (648 ter 1)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c. p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento “naturale” da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Con il D.Lgs. 195/2021 è stata estesa la punibilità del reato anche laddove il denaro o le cose provengano da contravvenzione.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 110 di 136

15.2 AREE A RISCHIO

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono indicate nella Matrice delle Attività a Rischio.

In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio e le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- gestione delle attività di *back office* e *front office* di accettazione;
- erogazioni liberali a terzi;
- approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
- gestione delle consulenze e degli incarichi di prestazioni professionali;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione della contabilità generale e formazione del bilancio.

15.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da Dirigenti e Dipendenti, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello Organizzativo al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i destinatari è fatto divieto di:

- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse dell'Associazione che non rispetti l'iter autorizzativo;
- compiere operazioni che presentino il rischio di essere implicate in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- utilizzare contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 111 di 136

- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- astenersi dal porre in essere condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001;
- agire nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure interne e di controllo;
- mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali prima di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di affari;
- selezionare i Fornitori sulla base di criteri che prescindono da rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio dell'Associazione;
- precludere ad un soggetto in possesso dei requisiti di integrità e capacità economica e tecnica di competere per l'ottenimento delle forniture;
- garantire la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- non effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non istituire fondi occulti o non registrati;
- non utilizzare i fondi e le risorse dell'Associazione senza formale autorizzazione;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- verificare l'autenticità e, laddove possibile, la provenienza del denaro contante incassato e utilizzato nell'ambito delle attività aziendali;
- prestare massima diligenza e attenzione nella gestione del denaro contante al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
- non accettare od offrire alcun tipo di donazione, omaggio, regalia o qualsiasi beneficio diretto o indiretto al di fuori dei casi previsti e disciplinati dalle procedure aziendali;
- garantire la tracciabilità del processo di gestione di tutti i farmaci (comprese le sostanze stupefacenti e psicotrope), dall'acquisto all'utilizzo finale;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 112 di 136

- assicurare che le sostanze stupefacenti e psicotrope vengano acquistate esclusivamente da Fornitori ufficialmente riconosciuti e autorizzati al commercio di tali sostanze;
- non partecipare al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

15.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari:

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- rendiconto dei rapporti formali con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e tracciabilità degli atti e delle fonti documentali che ne stanno alla base;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione mediante il coinvolgimento di almeno due soggetti;
- individuazione di Dipendenti per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in relazione alle attività ricomprese nei procedimenti relativi alle aree a rischio, sulla base delle responsabilità organizzative assegnate;
- sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione nel rispetto dei poteri conferiti ai soggetti della Associazione;
- approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione;
- archiviazione e conservazione, a cura di ciascuna Direzione o Funzione aziendale, di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica.

Gestione delle attività di back office e front office di accettazione

- verifiche, supportate da evidenze formali, atte ad accertare che ogni incasso avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in modo che sia garantita la tracciabilità di colui che effettua il pagamento, ove possibile (importo, nome/denominazione del soggetto pagatore, causale, indirizzo);
- svolgimento di attività di riconciliazione e di conta fisica degli incassi giornalieri;
- gestione delle operazioni di sportello attraverso apposito sistema informativo che registra le attività di cassa ambulatoriale ed eventuali ricoveri solventi, con particolare riferimento alla prenotazione delle prestazioni, ai pagamenti delle prestazioni e all'emissione della ricevuta.

Erogazioni liberali a terzi

- Esistenza di segregazione tra chi approva il budget delle sponsorizzazioni/donazioni, chi le richiede e chi le autorizza;
- esecuzione di una verifica sui destinatari delle iniziative, finalizzata ad accertare, tra l'altro, anche le caratteristiche dell'Ente/Soggetto in relazione all'onorabilità dello stesso e che non vi siano condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 113 di 136

- evidenza delle motivazioni sottostanti e delle valutazioni effettuate in relazione all'opportunità di effettuare donazioni/sponsorizzazioni;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'esecuzione dell'iniziativa;
- formalizzazione di ogni iniziativa mediante un contratto (in caso di sponsorizzazione), sottoscritto nel rispetto delle procure esistenti;
- richiesta formale di riscontro al beneficiario dell'iniziativa finalizzata a verificare l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazione) o l'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati (in caso di donazioni);
- formalizzazione di processi autorizzativi e regole specifiche per l'accettazione delle donazioni (distinguendo le donazioni di beni da quelle in denaro) in funzione del valore delle stesse e dei donanti, prevedendo delle regole più stringenti nel caso delle donazioni provenienti dalle case farmaceutiche o Società produttrici di dispositivi medici o di apparecchiature elettromedicali o da persone fisiche a queste collegate;
- esistenza di segregazione tra chi effettua l'istruttoria sulle proposte di donazione pervenute, chi effettua le valutazioni di competenza e chi ne autorizza formalmente la ricezione;
- esecuzione di una verifica sul donante, finalizzata ad accertare, tra l'altro, anche le caratteristiche dell'Ente/soggetto in relazione all'onorabilità dello stesso e all'assenza di incompatibilità o conflitto di interessi;
- verifica circa l'eventuale provenienza del denaro da Paesi inseriti nelle *black list*;
- tracciabilità delle motivazioni sottostanti e delle valutazioni effettuate in relazione all'opportunità di ricevere donazioni;
- formalizzazione di una comunicazione al donante in merito all'accettazione della donazione;
- obbligo di indicazione, per tutti i tipi di donazione proposti (donazione di beni mobili, di denaro, di beni immobili ecc.), del valore economico della donazione, nonché della destinazione e dell'eventuale vincolo modale;
- definizione di un limite massimo di importo accettabile per le donazioni in contanti e mediante assegno, tenendo conto delle disposizioni antiriciclaggio;
- monitoraggio specifico relativamente a donazioni ricevute da parte di case farmaceutiche/produttori di dispositivi medici o di apparecchiature elettromedicali (o da soggetti a questi collegati) volto a verificare eventuali andamenti anomali di fatturato;
- monitoraggio sulle donazioni eventualmente ricevute dalle case farmaceutiche/produttori di dispositivi medici o di apparecchiature elettromedicali (o da soggetti a questi collegati), volto ad individuare tutte le donazioni provenienti da quelle che stanno finanziando (o hanno finanziato o finanzieranno a breve) studi e sperimentazioni cliniche, e prevedere, in tal caso, la formalizzazione di specifici approfondimenti sull'esito degli studi/sperimentazioni e sui possibili interessi dei soggetti finanziatori all'ottenimento di determinati risultati;
- formalizzazione di un controllo di monitoraggio sull'utilizzo delle somme ricevute mediante donazioni/offerte/liberalità, da parte di un soggetto di adeguato livello organizzativo diverso da quello che ne ha gestito la ricezione;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 114 di 136

- formalizzazione di un controllo di monitoraggio sulla destinazione e l'impiego dei beni (es.: strumentazione medica) ricevuti tramite la donazione, volto a verificare che gli stessi non siano stati riutilizzati a scopi illeciti (es.: corruzione).

Approvvigionamento di beni, servizi e lavori

- segregazione dei compiti tra chi richiede il bene/servizio/lavoro, chi dà l'autorizzazione a procedere con l'acquisto e chi esegue il pagamento della fornitura o della prestazione;
- identificazione del Fornitore di beni/servizi/lavori mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dai protocolli aziendali al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, obiettività, trasparenza, correttezza e professionalità;
- scelta del Fornitore di beni/servizi/lavori sulla base di criteri di valutazione oggettivi definiti a priori (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, capacità tecnica, referenze, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate ecc.);
- effettuazione di verifiche documentabili sull'onorabilità e sull'attendibilità commerciale del Fornitore selezionato (es. DURC, autodichiarazione di non essere oggetto di procedimenti interdittivi o di sospensione, CCIA, autodichiarazione di idoneità tecnico-professionale);
- formalizzazione dell'acquisto di beni/servizi/lavori in un ordine di acquisto ovvero in un contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- indicazione nei contratti e nelle lettere di incarico di un'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Associazione relativamente al Modello Organizzativo e al Codice Etico.

Gestione delle consulenze e degli incarichi di prestazioni professionali

- documentabilità dell'affidamento dell'incarico di consulenza o prestazione professionale in un ordine di acquisto, ovvero in un contratto o in una lettera di incarico formalmente approvati da soggetti dotati di idonei poteri;
- inserimento nel contratto di consulenza/lettera di incarico della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico dell'Associazione;
- segregazione delle funzioni tra chi propone il ricorso alla consulenza e chi approva e sottoscrive il contratto/la lettera di incarico, ove possibile;
- principio di alternanza/rotazione dei Consulenti, ove applicabile;
- evidenza documentale del monitoraggio svolto sulle attività del Consulente e del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità del servizio prestato rispetto al contratto/lettera di incarico.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- rispetto di ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione della tesoreria, nonché nell'apertura e gestione dei conti correnti;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 115 di 136

- fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate ai singoli collaboratori, al fine di garantire un corretto impiego delle risorse finanziarie;
- autorizzazione all'apertura, chiusura e variazioni di conti correnti nel rispetto delle deleghe e procure assegnate;
- monitoraggio periodico delle transazioni finanziarie, finalizzate a verificare che siano effettuate, nel rispetto delle normative applicabili, nei confronti di controparti effettivamente esistenti e per prestazioni effettivamente ricevute;
- esecuzione del pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, servizi, lavori e consulenze solo a seguito dell'avvenuta ricezione/fruizione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità a quanto previsto contrattualmente;
- completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni, di incassi, pagamenti e delle operazioni di tesoreria, previa verifica della completezza e accuratezza della documentazione a supporto;
- esecuzione delle riconciliazioni dei conti correnti bancari e verifiche periodiche e documentate delle stesse;
- autorizzazione a spendere, nel rispetto delle deleghe in essere, per gli acquisti in contanti;
- definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute in contanti;
- verifica della coerenza e completezza delle spese sostenute tramite la cassa aziendale rispetto alla documentazione giustificativa a supporto.

Gestione dei rapporti infragruppo e in relazione all'esercizio di cariche societarie in realtà partecipate

- definizione delle operazioni infragruppo attraverso contratti stipulati dalle parti;
- presenza, all'interno del contratto infragruppo, della c.d. "clausola ex D. Lgs. 231/2001";
- verifica che le condizioni applicate all'operazione infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato e siano di reciproca convenienza economica per le parti;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'esecuzione delle operazioni infragruppo;
- definizione di criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

- rispetto di compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma e nel rispetto delle procure e deleghe in essere;
- raccolta tempestiva dei dati e delle informazioni da parte dell'area amministrativa ai fini della predisposizione della bozza di bilancio e trasmissione, insieme ai dati e alle informazioni, laddove richiesto, degli eventuali documenti e delle fonti da cui sono tratte le informazioni;
- formale certificazione del bilancio da parte di una Società di Revisione esterna;
- identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione ed approvazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- verifiche, supportate da evidenze formali, atte ad accertare la completezza delle informazioni presenti in fattura al fine di procedere al pagamento;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 116 di 136

- verifiche, supportate da evidenze formali, atte a prevenire la doppia registrazione della stessa fattura e adeguata profilatura del sistema informativo contabile;
- segregazione delle funzioni tra chi provvede alla creazione anagrafica del fornitore, chi registra le fatture e chi rilascia il benestare al pagamento;
- tracciabilità, attraverso i sistemi informativi aziendali, di tutte le fatture e verifica dell'esistenza di un benestare (fattura firmata, e-mail, comunicazione interna o altro) al fine di rendere la fattura liquidabile;
- riconciliazioni periodiche, almeno trimestrali, tra la contabilità gestionale e la contabilità generale;
- formale accertamento dei costi di competenza attraverso la verifica della corretta registrazione delle fatture da ricevere;
- segregazione dei compiti tra chi effettua il calcolo delle imposte, chi predispone i modelli di versamento e dichiarativi, chi approva il pagamento delle imposte e la trasmissione dei modelli di versamento e dichiarativi ove possibile;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale;
- definizione, supportata da evidenze formali, delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte, correnti e differite, nel rispetto della normativa fiscale vigente;
- verifica della completezza e correttezza del calcolo delle imposte, correnti e differite, nonché della completa e corretta registrazione contabile;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei modelli di versamento e dichiarativi;
- formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio;
- documentabilità e tracciabilità della consegna dell'attestazione di bilancio da parte della Società di revisione;
- esistenza di un sistema di archiviazione delle registrazioni contabili.

15.5 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- con riferimento all'attività di cassa, l'OdV provvede a:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 117 di 136

16 PARTE SPECIALE M – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

16.1 DESCRIZIONE DEI REATI

La Legge 3 agosto 2009, n.116 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione” adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti per il reato di cui all’art. 377-bis c.p. “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” (art. 25-decies del Decreto 231). Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile è il seguente:

Parte speciale M Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25–decies D. Lgs. 231/2001 e art. Art. 377-bis c.p.

L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

16.2 AREE A RISCHIO

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria è stata individuata la seguente area di attività a rischio e la seguente attività sensibile:

- gestione dei contenziosi (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio;
- gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, l’attività sensibile individuata, coerentemente con la fattispecie di reato, attiene alle modalità di gestione dei procedimenti penali che vedano coinvolta l’Associazione o suoi Amministratori/Dipendenti. Tale attività rileva altresì in relazione al rapporto con altri testimoni coinvolti nel procedimento.

16.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di evitare il verificarsi del suddetto reato previsto dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i destinatari è fatto divieto di:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 118 di 136

- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno all'Associazione;
- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chiunque sia chiamato a testimoniare nell'ambito di un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per l'Associazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a Dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- improntare la propria condotta alla legalità, massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con i terzi in generale;
- agevolare lo svolgimento, da parte delle Autorità, di eventuali controlli e indagini sulle attività, sia mediche che amministrative, poste in essere nell'esercizio delle proprie funzioni;
- rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge e a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- avvertire tempestivamente il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

16.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

In relazione a tale tipologia di reato, considerate le peculiarità connesse alla sua ipotetica realizzazione, con particolare riferimento all'area di attività nell'ambito della quale può verificarsi la commissione del reato, ovvero la gestione dei contenziosi in tutti i gradi di giudizio, valgono essenzialmente i presidi di carattere generale individuati nel Modello e le regole di condotta sopra delineate, che disciplinano, complessivamente, gli aspetti etico-comportamentali che devono essere osservati da tutti i Destinatari del Modello Organizzativo.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 119 di 136

17 PARTE SPECIALE N – REATI IN MATERIA AMBIENTALE

17.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies dei seguenti reati ambientali:

Parte speciale N Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 - Reati in materia ambientale	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 260 Dlgs 152/2006
Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione	Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 260-bis, commi 6,7 secondo e terzo periodo e 8, D. Lgs. 152/2006 – SISTRI
Traffico illecito di rifiuti	Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 259, D. Lgs. n.152/2006
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 452 quaterdecies c.p.
Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria	Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarichi al suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee	Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 137 commi 1, 2, 3, 5, 11, 13, D. Lgs. 152/2006
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (con riferimento all'art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti	Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 452 octies c.p.
Inquinamento ambientale (con riferimento all'art. 452 bis c.p.), delitti colposi contro l'ambiente	Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 452 quater c.p.
Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente	Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 3, c.7, L. 549/93

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Tale reato si configura qualora, al fine di conseguire un ingiusto profitto, l'Associazione, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis, commi 6,7 secondo e terzo periodo e 8, D. Lgs. 152/2006 - SISTRI)

Tale reato si configura qualora:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 120 di 136

- si forniscano, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

I successivi punti descrivono fattispecie proprie dei trasportatori, i quali possono essere i soli autori della condotta sanzionata. In ogni caso, l'Ente potrebbe essere sanzionato per concorso nel reato dei propri Soggetti Apicali o sottoposti e sempre che ne riceva un interesse o vantaggio. In particolare, i Dipendenti dell'Associazione potrebbero concorrere con la condotta del trasportatore che:

- ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di "rifiuti pericolosi" è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati (comma 7, secondo D. Lgs. 152/2006);
- faccia uso durante il trasporto di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, D. Lgs. 152/2006);
- utilizzi, durante il trasporto di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi (nel caso di rifiuti pericolosi la condotta viene sanzionata con l'aggravante), una copia cartacea della scheda di movimentazione dei rifiuti fraudolentemente alterata (comma 8, D. Lgs. 152/2006).

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n.152/2006)

Tale reato si configura qualora si effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti, in violazione dei necessari adempimenti normativi. Nello specifico:

- senza inviare la necessaria notifica a tutte le Autorità competenti interessate;
- senza ottenere il preventivo consenso delle Autorità competenti interessate (anche con il consenso delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode);
- senza che la spedizione medesima sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento, in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione della norma comunitarie o internazionali.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, il soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti e importi ingenti quantità di rifiuti o comunque gestisca gli stessi in totale assenza di autorizzazione (attività clandestina) o sulla base di autorizzazioni scadute o con modalità difformi da quelle indicate nell'autorizzazione medesima. In caso di rifiuti ad alta radioattività, si applica un'aggravante di pena.

Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006)

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 121 di 136

Tale reato si configura qualora vengano violati, nell'esercizio dell'attività, i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, qualora si determini altresì un contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria prescritti dalla vigente normativa.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarichi al suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 commi 1, 2, 3, 5, 11, 13, D. Lgs. 152/2006)

Tale reato si configura qualora:

- si effettuino scarichi di acque reflue senza autorizzazione o ad autorizzazione scaduta o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
- si effettuino scarichi nel suolo o nel sottosuolo nei casi vietati dalla legge;
- si effettui l'apertura di nuovi scarichi senza la debita autorizzazione.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (con riferimento all'art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Tale reato si configura qualora abusivamente si ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni illegittimamente materiale ad alta radioattività.

Inquinamento ambientale (con riferimento all'art. 452 bis c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quater c.p.)

Tale reato si configura qualora abusivamente si cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente Art. 25–undecies D. Lgs. 231/2001 e art. 3, c.7, L. 549/93

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

17.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati in materia ambientale è stata individuata la seguente area di attività a rischio e le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività ambientali che possono potenzialmente cagionare inquinamento ambientale (gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici);
- attività di definizione, manutenzione ed attuazione del sistema di gestione ambientale nel suo complesso e del sistema procedurale (gestione degli aspetti autorizzativi e gestione dei rapporti con le autorità), la

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 122 di 136

valutazione e la gestione delle intervenute modifiche riconducibili a fattori esogeni di tipo normativo ovvero endogeni riferite a modifiche organizzative, strutturali, operative), il monitoraggio periodico delle prestazioni ambientali, svolgimento attività di audit e identificazione delle misure correttive e programmi ambientali), le attività di supporto tecnico in materia ambientale alle altre funzioni;

- selezione, qualifica e valutazione dei Fornitori di beni e servizi con un potenziale impatto sull'ambiente (ad es. Fornitori di servizi ambientali relativi alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti, laboratori di analisi, ecc.);
- gestione delle attività ambientali che possono potenzialmente cagionare inquinamento ambientale (gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici);
- gestione delle acque reflue;
- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti;
- gestione delle emissioni atmosferiche.

17.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da Dirigenti e Dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:
 - astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ambientali;
 - astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;
 - tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Associazione, è fatto divieto di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 123 di 136

- impedire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di uno stabilimento;
- superare i valori limite di emissione che determinino anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- effettuare scarichi di acque reflue senza autorizzazione, o ad autorizzazione scaduta o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
- effettuare scarichi nel suolo o nel sottosuolo nei casi vietati dalla legge;
- aprire nuovi scarichi senza la debita autorizzazione.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare le normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché i regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- rispettare le procedure e i regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale, ivi incluso il rispetto delle deleghe e dei poteri di spesa in materia ambientale;
- partecipare ai corsi di formazione in materia di gestione degli adempimenti ambientali.

17.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Inquinamento ambientale

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche superficiali e/o in pubblica fognatura è previsto l'obbligo di:

- applicare sistematicamente le procedure e i controlli;
- operare affinché gli impianti siano tenuti in condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. L'Associazione s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorizzazioni integrate ambientali;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 124 di 136

- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale.

Contaminazione del suolo

Per il controllo di eventuali contaminazioni del suolo è previsto l'obbligo di:

- installare specifiche vasche di raccolta per intercettare e gestire i potenziali elementi inquinanti;
- effettuare ricognizioni periodiche del sistema di raccolta delle acque piovane presenti nei piazzali dei siti produttivi ed amministrativi al fine di assicurarne le funzionalità d'uso e ridurre il rischio di contaminazioni del suolo;
- assicurarsi, attraverso un piano di controllo, che gli impianti di depurazione siano regolarmente mantenuti;
- attuare e simulare periodicamente gli scenari previsti all'interno del piano di emergenza ambientale;
- controllare secondo periodicità stabilite la funzionalità dei kit di emergenza ambientale;
- sensibilizzare le funzioni interessate e il personale aziendale degli stabilimenti produttivi sulla tematica in oggetto attraverso comunicazioni, corsi di formazione e altre iniziative aventi ad oggetto il sistema di gestione ambientale adottato dall'Associazione.

Gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti, le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa;
- adottare i mezzi tecnici necessari (es. materiale assorbente) per far fronte allo sversamento accidentale dei prodotti utilizzati nei processi produttivi.

È previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di A.C.I.S.M.O.M. (compresi Consulenti esterni e Fornitori) di:

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 125 di 136

- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento della propria attività lavorativa diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- mischiare e miscelare i rifiuti.

Disastro ambientale

Per assicurare un controllo adeguato a prevenire il rischio del manifestarsi del reato di disastro ambientale è previsto l'obbligo per l'Associazione di:

- applicare le procedure ed attuare i controlli previsti nel sistema di gestione ambientale di cui l'Associazione si è dotata per quanto riguarda le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e la gestione dei rifiuti;
- dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione attraverso la realizzazione di un piano di manutenzione annuale, che potrà essere attuato anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. L'Associazione s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorizzazioni integrate ambientali;
- rispettare le disposizioni previste dal regolamento idrico integrato;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute, a titolo di esempio, a lavori, guasti e ripristini;
- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale.

Inquinamento atmosferico

Per le emissioni in atmosfera è previsto l'obbligo di:

- applicare sistematicamente le procedure e i controlli previsti;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 126 di 136

- operare affinché gli impianti di abbattimento siano tenuti in ottime condizioni di efficienza assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La Società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;
- effettuare i controlli secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in aria, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi.

È previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione (compresi Consulenti esterni) di:

- superare o autorizzare il superamento dei limiti alle emissioni previsti dall'autorizzazione integrata ambientale;
- aprire camini o modificare i valori quali-quantitativi di emissione omettendo la comunicazione all'Autorità competente o senza che si disponga delle necessarie autorizzazioni;
- omettere di effettuare i controlli previsti dall'autorizzazione integrata ambientale;
- alterare, manipolare i dati che risultano dai controlli effettuati sulle emissioni in acqua al fine di rientrare nei parametri previsti dall'autorizzazione ambientale;
- svolgere le analisi con una periodicità inferiore a quella prevista dall'autorizzazione ambientale;
- adottare metodi di campionamento diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione;
- alterare o manipolare le informazioni inviate all'autorità competente oppure omettere l'invio di informazioni previste dall'autorizzazione ambientale per le emissioni in atmosfera;
- vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo delle emissioni in atmosfera.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 127 di 136

18 PARTE SPECIALE O - IMPIEGO DI LAVORATORI TERZI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO

18.1 DESCRIZIONE DEI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Parte speciale O Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001 – Impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
Impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25–duodecies D. Lgs. 231/2001 e art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/1998

L'art. 22, comma 12, del D. Lgs. 286/98 stabilisce che: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

L'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/98 stabilisce che: *"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del c. p. sono, oltre a quelle sopra riportate ai primi due punti, *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".* In sintesi, l'Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati relativi all'impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo all'Associazione;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 128 di 136

- indicare i “principi di comportamento” e le procedure che i Dirigenti e i Dipendenti, nonché i Consulenti e Partner di A.C.I.S.M.O.M. (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello per quanto inerente il reato relativo all'art. 25-duodecies;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

18.2 AREE A RISCHIO

In relazione al reato di impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio e attività sensibili:

- approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
- gestione delle consulenze e degli incarichi di prestazioni professionali;
- gestione della selezione, assunzione, remunerazione e incentivazione del personale.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili:

- assunzione del personale, con particolare riferimento ai Cittadini extracomunitari;
- comunicazione dell'assunzione di Cittadini extracomunitari agli Enti pubblici (sportello unico per l'immigrazione, centro per l'impiego) in conformità con la normativa vigente;
- monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- richiesta di informazioni ai Fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

18.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale definisce le regole di comportamento rivolte a Dirigenti e Dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a Collaboratori Esterni e Partner. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato nel presente documento, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di Cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Associazione, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

18.4 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reato, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 129 di 136

Assunzione di Cittadini extracomunitari

L'assunzione dei Cittadini extracomunitari deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali. Al fine di rafforzare i controlli sull'attività in questione si prevede di:

- applicare la *check list* interna riguardante i documenti da richiedere ai candidati, che prevede espressamente la presentazione del permesso di soggiorno;
- acquisire il documento permesso di soggiorno e farne una copia che, in caso di assunzione del personale, dovrà essere archiviata nel dossier personale;
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di Cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

Comunicazione agli Enti pubblici per l'assunzione di Cittadini extracomunitari

Nel caso di assunzione di Cittadini extracomunitari, l'Ufficio Risorse Umane si impegna a comunicare, anche tramite soggetti esterni, l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico Modello "UnificatoLav".

Nel Modello dovranno essere riportate tutte le informazioni richieste dalle specifiche sezioni, assicurando in particolare la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a:

- titolo del permesso di soggiorno;
- numero del titolo di soggiorno;
- motivo del soggiorno;
- scadenza del titolo di soggiorno;
- questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

Monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi

Al fine di ridurre il rischio di impiego di Dipendenti il cui permesso di soggiorno è scaduto, l'Ufficio Risorse Umane effettua le seguenti attività:

- effettua su base almeno mensile un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- invia, almeno 60 gg. prima della data di scadenza del permesso di soggiorno, una comunicazione scritta al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo;
- trasmette in via telematica, anche per il tramite di soggetti esterni, le informazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno al centro per l'impiego (si veda quanto indicato al punto precedente).

Gestione della contrattualistica con aziende esterne e richiesta di informazioni

Nell'ottica di prevenire il rischio che per l'Associazione possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di Cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 130 di 136

parte di appaltatori ed altri Fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare A.C.I.S.M.O.M. da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;
- nel caso di contratti di appalto, di indicare nell'elenco nominativo dei soggetti da consegnare a A.C.I.S.M.O.M., per i lavoratori extracomunitari gli estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza).

Per i contratti in essere con aziende che nello svolgimento di attività per conto di A.C.I.S.M.O.M. sono solite impiegare personale extracomunitario, è previsto l'invio di una comunicazione scritta, finalizzata ad integrare i contratti con le indicazioni riportate nei punti precedenti, in modo da manlevare A.C.I.S.M.O.M. per eventuali infrazioni compiute dalla controparte.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 131 di 136

19 PARTE SPECIALE P – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

19.1 DESCRIZIONE DEI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge Europea 2017, .

Parte speciale P Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001 – Reati di razzismo e xenofobia	
Propaganda e incitamento	Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001 e art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/1998

In dettaglio, l'art. 25-terdecies prevede che *"in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n.654, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."*

L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce che *"si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232."*

I delitti considerati nella presente Parte Speciale del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

19.2 AREE A RISCHIO

Considerate le attività svolte da A.C.I.S.M.O.M., la probabilità di accadimento dei reati citati nel precedente paragrafo è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono contrarie alle regole contenute nel Codice Etico ed ai principi e alle linee guida inclusi nel presente Modello.

In relazione al reato sopra esplicitato, le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

- le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali A.C.I.S.M.O.M. potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 132 di 136

L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità;

- le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi di comunicazione, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica.

19.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale definisce delle regole di comportamento rivolte a Dirigenti e Dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a Collaboratori Esterni e Partner. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla Parte Speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia. In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Associazione, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili sopra citate, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in A.C.I.S.M.O.M..

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico, da parte di A.C.I.S.M.O.M.. Il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, prevede l'espresso divieto per gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente A.C.I.S.M.O.M. o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività dell'Associazione, promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 133 di 136

- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di comunicazione, pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale.

19.4 DISPOSIZIONI E PRINCIPI SPECIFICI

Con specifico riferimento alle attività di comunicazione e pubblicità, l'Associazione:

- definisce ruoli e responsabilità nell'ambito della gestione delle attività di comunicazione esterna, identificando i soggetti deputati ad approvare i contenuti dei messaggi di comunicazione e del materiale da distribuire ad eventi, tenendo conto della natura istituzionale dell'Associazione e delle direttive e indicazioni dello S.M.O.M.;
- formalizza, all'interno dei contratti standard con le controparti, le clausole che garantiscono l'Associazione sull'avvenuto rispetto delle obbligazioni di legge tra cui anche la normativa in tema di proprietà intellettuale;
- inserisce nei contratti stipulati con i Fornitori di specifica informativa sulle norme comportamentali adottate relativamente al Modello Organizzativo e al Codice Etico;
- identifica i soggetti aziendali deputati ad approvare e a pubblicare i contenuti del sito internet e della intranet aziendale;
- effettua una verifica periodica dei contenuti del sito internet e della intranet aziendale finalizzata alla rimozione di contenuti non in linea con i principi di comportamento che ispirano l'attività dell'Associazione.

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 134 di 136

20 PARTE SPECIALE Q – REATI TRIBUTARI

La presente Parte è riservata ai reati tributari il cui inserimento all'interno della "disciplina 231", art. 25-quinquiesdecies, è stata prevista dall'art. 39, del DL n. 124/2019.

20.1 DESCRIZIONE DEI REATI

1. L'art. 25-quinquiesdecies recita: *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Dlgs 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*
 - a) *Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) *Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - d) *Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - e) *Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - f) *Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - g) *Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 1, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

20.2 AREE A RISCHIO

Per le dimensioni dell'Associazione in termini di fatturato e di numero di dipendenti, l'Acismom rientra tra le grandi aziende. La sua articolazione sul territorio nazionale con la centralizzazione degli uffici attenua le aree di rischio relativamente:

- Alla emissione delle fatture attive;
- Alla ricezione delle fatture passive;
- Alla redazione ed alla presentazione delle dichiarazioni (redditi, Iva, ecc.).

20.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da Dirigenti e Dipendenti, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 135 di 136

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello Organizzativo al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati a carattere tributario. In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i destinatari è fatto divieto di:

- emettere fatture senza che sia stato rispettato l'iter previsto dalle procedure che disciplinano il "ciclo attivo";
- registrare fatture in contabilità senza che sia stato rispettato l'iter previsto dalle procedure che disciplinano il ciclo attivo";
- trasmettere dichiarazioni (dei redditi, iva, ecc.) senza il tramite dei consulenti (commercialisti, consulenti del lavoro, che costituiscono gli "intermediari abilitati");

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- astenersi dal porre in essere condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 25-oquiquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001;
- agire nel pieno rispetto delle disposizioni civilistiche, dei principi contabili, delle norme tributarie e delle procedure interne e di controllo;
- mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni da inoltrare ai consulenti per la redazione delle relative dichiarazioni;
- tra i destinatari dei pagamenti stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- non effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

20.4 DISPOSIZIONI E PRINCIPI SPECIFICI

Con specifico riferimento alle attività a carattere tributario, l'Associazione:

- definisce ruoli e responsabilità nell'ambito della gestione delle attività contabili (emissione e registrazione delle fatture, rilevazioni contabili, comunicazioni con i professionisti abilitati, ecc.)

 ORDINE DI MALTA ITALIA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	MO01
		Data: 30/06/2022
		Rev.: 0
		Pagina 136 di 136

- identifica i soggetti esterni deputati alla trasmissione delle dichiarazioni previste dall'ordinamento fiscale;

21 ALLEGATI

- Manuale procedure: Allegato 1
- Codice etico: Allegato 2
- Modello *whistleblowing*: Allegato 3
- Codice Disciplinare: Allegato 4